



Auto Protezione

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO



contratto di assicurazione
per le autovetture

edizione gennaio 2019



Auto Protezione

**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
COMPRESIVE DEL GLOSSARIO
E DELL'INFORMATIVA SULLA PRIVACY.**

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE IL SET INFORMATIVO

**contratto di assicurazione
per le autovetture**

edizione gennaio 2019

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)

AREA CLIENTI

L'Area Clienti di AXA è uno spazio dove potrai consultare la tua posizione assicurativa ovunque tu sia

Registrarsi è facile: bastano – codice fiscale e numero di polizza – per consultare:



Le tue **coperture assicurative** in essere.



Le tue **condizioni contrattuali**.



Lo stato di pagamento dei tuoi premi e le **relative scadenze**.



... e molto altro ancora!



AREA CLIENTI

Per maggiori informazioni e assistenza consulta il nostro sito www.axa.it oppure contattaci direttamente:

Modulo di richiesta online su www.axa.it, sezione Contattaci



**My AXA è la nuova App dedicata
a tutti i nostri clienti.
Inquadra il QR Code e scarica
l'App da Play Store e App Store!**



Per questo prodotto è stata usata una carta proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici.



Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato, al fine di integrare e precisare il testo di polizza:

Antifurto: impianto di protezione contro il furto del veicolo, costituito da un insieme di apparecchiature elettroniche o meccaniche.

Antifurto Elettronico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo elettronico che impedisce l'accensione del motore e/o provvisto di sirena acustica d'allarme.

Antifurto immobilizzatore: sistema di protezione contro il furto del veicolo che blocca automaticamente la centralina del motore a seguito dell'estrazione della chiave di avviamento ed in grado di riconoscere un codice digitale senza il quale l'accensione della vettura non può avvenire.

Antifurto Meccanico: sistema di protezione contro il furto del veicolo di tipo meccanico facilmente visibile e costituito di norma da cavo o catena con lucchetto, archetto rigido/U locks, asta bloccavolante, bloccapedali, bloccadisco e simili.

Antifurto satellitare: tipologia di antifurto che permette di individuare il veicolo grazie all'utilizzo di un sistema di posizionamento su base satellitare (GPS) unitamente all'operatività di un'apposita centrale operativa con la quale viene sottoscritto regolare contratto di telesorveglianza.

Appropriazione Indebita: Impossessarsi della cosa altrui per procurare a sé o ad altri ingiusto profitto.

A.R.D.: Auto Rischi Diversi. Comprende le garanzie non rientranti nell'assicurazione R.C.A. che coprono i danni al veicolo.

Assicurato: a) nel settore Responsabilità Civile verso terzi, la persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è protetta dal contratto;
b) negli altri settori di rischio, il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Attestato di rischio o attestazione: il documento elettronico nel quale sono indicate le caratteristiche del rischio assicurato

Atto vandalico: il danneggiamento o il deturpamento o l'imbrattamento del veicolo per mero gusto di distruzione, da chiunque commesso e con qualsiasi mezzo.

Audio-fono-visivi: l'autoradio, lettori di supporti magnetici e/o digitali, amplificatori, alto parlanti, componenti audio in genere, televisori ed impianti video, radiotelefoni, navigatori satellitari (anche se facenti parte di impianti antifurto) e simili: tali apparecchiature devono essere stabilmente installate sull'autovettura e non estraibili. Sono esclusi antenne, cavi e cablaggi.

Avente diritto: la persona fisica o giuridica che ha diritto alla consegna dell'attestato di rischio (contraente, ovvero, qualora diverso, il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario nel caso di locazione finanziaria o intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi).

C.D.A.: Codice delle Assicurazioni private entrato in vigore dal 1 febbraio 2007 (Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209) e successive modifiche.

C.D.S.: Codice della Strada approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche.

Carta verde: il documento che attesta l'estensione della copertura di assicurazione R.C.A. dell'autovettura assicurata nei paesi esteri indicati nella stessa carta verde e non barrati.

Classe AXA: la classe di merito "Bonus-Malus" assegnata da AXA Assicurazioni S.p.A.

Classe di CU: classe di merito di Conversione Universale stabilita dalla normativa in vigore che deve essere indicata sull'attestato di rischio e a cui tutte le Compagnie di assicurazione fanno riferimento per valutare il grado di rischio associato a ogni assicurato.

Consumatore: persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (art. 1469 bis Codice Civile o art. 3 del D.Lgs. n. 206/2005).

Contraente: soggetto che stipula l'assicurazione.

Degrado d'uso: la percentuale di riduzione che viene applicata sulla parte del danno indennizzabile relativa ai materiali sostituiti sul veicolo in conseguenza di sinistro. Tale percentuale di riduzione è determinata sulla base del rapporto esistente fra il valore commerciale e il relativo valore a nuovo (di listino o suo equipollente) del veicolo al momento del sinistro.

Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

Franchigia: la somma contrattualmente pattuita a carico dell'assicurato per ogni sinistro.

Furto: impossessarsi della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

Incendio: combustione con fiamma di beni materiali che può auto estendersi e propagarsi.

Indennizzo: somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che procura lesioni fisiche obiettivamente constatabili.

IUR - Identificativo Univoco di Rischio: è un codice visualizzato sull'attestato che contrassegna il rischio relativo al veicolo assicurato e al suo proprietario (o ad altro avente diritto: locatario /usufruttuario/ acquirente con patto di riservato dominio). Consente di aggiornare, nella banca dati, la Tabella di sinistrosità pregressa con i sinistri tardivi anche in caso di cambiamenti di veicolo assicurato o di compagnia di assicurazione e viene attribuito al momento dell'emissione della polizza.

Locatario: l'utilizzatore del veicolo affidatogli in locazione finanziaria o leasing, le cui generalità sono riportate sulla carta di circolazione.

Massimali: somme fino a concorrenza delle quali la Società presta l'assicurazione.

M.C.T.C.: Motorizzazione Civile e Trasporti in Concessione territorialmente competente facente parte del Ministero dei Trasporti.

Optional: ogni dotazione, identificata in polizza o nella fattura di acquisto, fornita in origine dalla casa costruttrice del veicolo, escluso quanto indicato nella definizione di audio-fono-visivi.

Parti: Contraente e Società.

Polizza: documento che prova l'assicurazione.

P.R.A.: Pubblico Registro Automobilistico (od altro archivio nazionale veicoli equipollente previsto per legge).

Premio: somma dovuta dal Contraente alla Società.

Proprietario del Veicolo: l'intestatario al P.R.A. o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina: sottrazione della cosa mobile altrui mediante violenza alla persona o minaccia.

R.C.A.: Responsabilità Civile Auto, cioè l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore prevista dal C.D.A.

Risarcimento: somma corrisposta dalla Società al terzo danneggiato in caso di sinistro.

Risarcimento diretto: procedura di rimborso assicurativo che in caso d'incidente stradale consente ai danneggiati non responsabili o parzialmente non responsabili, di essere risarciti direttamente dalla propria compagnia.

Rischio: probabilità che si verifichi il sinistro.

Rivalsa: azione esercitata dalla Società in presenza delle situazioni disciplinate in polizza per recuperare le somme eventualmente pagate ai terzi danneggiati

Scoperto: percentuale di danno liquidabile a termini di polizza che rimane a carico dell'Assicurato.

Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Sinistro: a) il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;
b) nel settore Tutela Legale: il verificarsi della controversia per la quale è prevista l'assicurazione.

Sinistro tardivo: sinistro pagato dopo la scadenza del periodo di osservazione, oppure pagato dopo la scadenza del contratto, nonché il sinistro relativo a coperture temporanee.

Società: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.

Tariffa: insieme di parametri che determinano il prezzo

Tutela Legale: assicurazione di tutela legale ai sensi del C.D.A. artt. 163, 164, 173, 174 e correlati.

Valore a nuovo: valore di listino dell'autovettura di prima immatricolazione, compreso il valore degli accessori di serie.

Valore commerciale: valore dell'autovettura compresi gli eventuali accessori di serie determinato tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione.

Veicolo: l'autovettura oggetto dell'assicurazione.

PAGINA BIANCA

Auto Protezione

Condizioni di Assicurazione

**contratto di assicurazione
per le autovetture**

edizione gennaio 2019

PAGINA BIANCA

ART. 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO	4
Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali relative alle circostanze del rischio	4
Art. 1.2 - Altre assicurazioni	4
Art. 1.3 - Pagamento del premio	4
Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione.....	4
Art. 1.5 - Rinnovo del contratto	4
Art. 1.6 - Estensione territoriale	4
Art. 1.7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del veicolo.....	5
Art. 1.8 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato	5
Art. 1.9 - Sospensione in corso di contratto	6
Art. 1.10 - Contratti di durata inferiore ad un anno.....	7
Art. 1.11 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato).....	7
Art. 1.12 - Oneri fiscali	7
Art. 1.13- Foro competente	7
Art. 1.14- Rinvio alle norme di Legge.....	7
ART. 2 - COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO	8
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia	8
Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio	8
Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa	9
Art. 2.4 - Modalità per la denuncia di sinistri.....	10
Art. 2.5 - Gestione delle vertenze	10
LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.	11
ART. 3 - COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO	20
Art. 3.1 - Somma assicurata (si veda anche art. 3.14 - valore del veicolo assicurato al momento del sinistro).....	20
Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio	20
Art. 3.3 - Surrogazione	20
Art. 3.4 - Garanzia Incendio	20
Art. 3.5 - Garanzia Furto	20
Art. 3.6 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato	20
Art. 3.7 - Garanzia Collisione.....	21
Art. 3.8 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato	21
Art. 3.9 - Garanzia Kasko.....	21
Art. 3.10 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato	21
Art. 3.11 - Esclusioni	22
LE CONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D.	23

Art. 3.12- Obblighi in caso di sinistro	26
Art. 3.13 - Esagerazione dolosa del danno.....	26
Art. 3.14 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro	26
Art. 3.15 - Determinazione dell'ammontare del danno	26
Art. 3.16 - Rimborso IVA	27
Art. 3.17 - Controversie - Nomina dei periti	27
Art. 3.18 - Assicurazione presso diversi assicuratori.....	28
Art. 3.19 - Limite massimo dell'indennizzo	28
Art. 3.20 - Pagamento dell'indennizzo.....	28
Art. 3.21 - Recupero delle cose rubate	28
Art. 3.22 - Le Assicurazioni Speciali - Gruppi: 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 5) plus - 6).....	29
ART. 4 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE.....	34
Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione	34
Art. 4.2 - Morte	34
Art. 4.3 - Invalidità permanente	34
Art. 4.4 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio	37
Art. 4.5 - Esclusioni	38
Art. 4.6 - Limiti di età	38
Art. 4.7 - Persone non assicurabili	38
Art. 4.8 - Diritto di surrogazione	38
Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro	38
Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità	39
Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza	39
Art. 4.12 - Controversie - Arbitrato irrituale	39
Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo.....	39
Art. 4.14 - Cumulo di indennità.....	40
ART. 5 - GARANZIA ASSISTENZA.....	41
CONDIZIONI COMUNI	42
Art. 5.1 - Validità delle prestazioni.....	42
Art. 5.2 - Operatività delle prestazioni.....	42
Art. 5.3 - Estensione territoriale	43
Art. 5.4 - Limiti di esposizione.....	43
Art. 5.5 - Esclusioni - delimitazioni.....	43
SEZIONE A) ASSISTENZA BASE (IN ABBINAMENTO ALLA SOLA GARANZIA R.C.A.).....	45
Art. 5.6 - Oggetto delle prestazioni.....	45
SEZIONE B) ASSISTENZA PLUS (IN ABBINAMENTO OBBLIGATORIO ALLE GARANZIE R.C.A., FURTO E INCENDIO)	49
Art. 5.7 - Oggetto delle prestazioni.....	49

Art. 5.8 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione.....	54
Art. 5.9- Onere della prova	54
Art. 5.10 - Comunicazioni - Variazioni.....	54
ART. 6 - GARANZIA TUTELA LEGALE	55
Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	55
Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione.....	55
Art. 6.3 - Casi assicurati.....	56
Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione	56
Art. 6.5 - Esclusioni	56
Art. 6.6 - Estensione territoriale	57
Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro.....	57
Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale	57
Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa	57
Art. 6.10 - Gestione del sinistro	58
Art. 6.11 - Recupero di somme	58
ART. 7 - GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE	59
Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione.....	59
Art. 7.2 - Estensione territoriale	59
Art. 7.3 - Rischi esclusi - Delimitazioni	59
Art. 7.4 - Obblighi in caso di sinistro	60
Art. 7.5 - Pagamento dell'indennizzo.....	60
A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	61
B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA	63
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	64

ART. 1 - NORME GENERALI CHE REGOLANO IL CONTRATTO**Art. 1.1 - Dichiarazioni contrattuali relative alle circostanze del rischio**

Il premio della presente assicurazione è calcolato in base alle dichiarazioni rilasciate dal contraente e riportate in polizza. I fattori che determinano il livello del premio comprendono, tra gli altri, le caratteristiche del proprietario del veicolo (o locatario in caso di leasing), la sinistrosità come rappresentata dall'attestazione sullo stato del rischio rilasciata dal precedente assicuratore e le caratteristiche del veicolo. Se in corso di contratto si verificano cambiamenti rispetto a quanto dichiarato, il contraente deve darne immediata comunicazione. Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Per le variazioni che comportano diminuzione o aggravamento di rischio, valgono le disposizioni del Codice Civile che disciplinano tali eventualità.

Come previsto dal Codice Civile, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato in caso di:

- dichiarazioni inesatte o reticenti del contraente rese al momento della stipula del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio;
- mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento.

Art. 1.2 - Altre assicurazioni

L'esistenza o la successiva sottoscrizione di altre assicurazioni per lo stesso rischio deve essere comunicata ad AXA Assicurazioni S.p.A.; in caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve informare tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 c.c. (che disciplina l'assicurazione presso diversi assicuratori).

Art. 1.3 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio deve essere pagato alla consegna della polizza; le rate successive devono essere pagate alle scadenze previste. Il pagamento va eseguito presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto e che rilascia il certificato di assicurazione.

Art. 1.4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 - Rinnovo del contratto

Il contratto non è rinnovato tacitamente. L'eventuale proposta di rinnovo, con evidenza del nuovo premio, viene messa a disposizione del contraente presso l'agenzia o l'ufficio che gestisce il contratto almeno 30 giorni prima della scadenza. L'accettazione da parte del contraente della proposta di rinnovo è espressa con il pagamento del nuovo premio.

Nel caso in cui il contraente non rinnovi il contratto o AXA Assicurazioni S.p.A. non effettui la proposta di rinnovo, vengono comunque mantenute operanti le garanzie fino alla data di effetto della nuova polizza e comunque non oltre le ore 24:00 del 15° giorno dopo quello della scadenza della copertura.

Art. 1.6 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, della Svizzera, del Principato di Monaco e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche gli Stati dell'Islanda e della Norvegia).

L'assicurazione vale altresì per il territorio degli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

La Società, a richiesta del Contraente, è tenuta a rilasciare il certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde). La garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l'assicurazione obbligatoria R.C.A., ferme le maggiori garanzie previste dalla polizza.

La Carta Verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio

o la rata di premio. Nel caso trovi applicazione l'art. 1901, 2° comma del c.c. (o l'ultimo comma dell'Art. 1.5 - "Rinnovo del contratto"), la Società risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del 15° giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive.

Qualora la polizza in relazione alla quale è rilasciata la Carta Verde cessi di avere validità o sia sospesa nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è obbligato a farne immediata restituzione alla Società; la Società eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

Resta fermo quanto disposto dal precedente Art. 1.1 - "Dichiarazioni contrattuali" e dal successivo Art. 2.3 "Esclusioni e rivalsa".

Art. 1.7 - Variazione del rischio (vendita o consegna in conto vendita) - Trasferimento della proprietà del veicolo

Il trasferimento di proprietà del veicolo consente la cessione del contratto di assicurazione o il trasferimento della copertura su altro veicolo di proprietà. Quest'ultima opzione è consentita anche per il caso di conto vendita. Di seguito sono riportati i casi di trasferimento di proprietà, distinti per tipologia, e specificate le conseguenze sul contratto:

a) Con sostituzione del veicolo. La copertura può essere trasferita su un altro veicolo con la medesima proprietà, a partire dalla data e dall'ora della sostituzione, a patto che il nuovo veicolo sia assicurabile con lo stesso prodotto. Il premio viene conguagliato.

Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di veicolo consegnato in conto vendita comprovato da idonea documentazione.

b) Con cessione del contratto di assicurazione. Il vecchio ed il nuovo proprietario devono comunicare ad AXA Assicurazioni S.p.A. il trasferimento. Il nuovo proprietario deve fornire tutte le informazioni necessarie per la valutazione del nuovo rischio. AXA Assicurazioni S.p.A. emette un nuovo contratto, sulla base delle condizioni di polizza e di tariffa in vigore al momento della sostituzione con eventuale conguaglio del premio, secondo le regole della forma tariffaria scelta. Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non accetti il nuovo premio o dichiari di non voler subentrare nel contratto del veicolo ceduto, AXA Assicurazioni S.p.A. annulla la polizza e rinuncia ad esigere le eventuali rate successive.

c) Con annullamento del contratto. Nel caso di vendita del veicolo senza cessione del contratto, il proprietario deve dare comunicazione ad AXA Assicurazioni S.p.A. e fornire la documentazione che attesti la vendita o il conto vendita.

Il contratto si risolve ed AXA Assicurazioni S.p.A., su richiesta del contraente, restituisce la parte di premio R.C.A., al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, pagata e non goduta nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua al momento della consegna della documentazione sopra indicata all'agenzia o ad AXA Assicurazioni S.p.A.. In caso di conto vendita AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. non usufruita, calcolata a partire dal momento della documentata consegna in conto vendita. In tutti i casi che precedono il contraente deve distruggere il certificato di assicurazione e la carta verde del veicolo assicurato (in ogni sua forma cartacea e/o digitale). Nel caso in cui non adempia all'obbligo di distruzione dei documenti sopra elencati il contraente deve, in caso di sinistro, rimborsare integralmente quanto eventualmente pagato da AXA Assicurazioni S.p.A. a terzi.

Art. 1.8 - Cessazione di rischio per distruzione, demolizione od esportazione definitiva del veicolo assicurato

Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.

Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell'attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di

presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione.

Per i contratti di durata inferiore all'anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto. Nel caso di distruzione, demolizione o esportazione definitiva del veicolo, il contraente deve comunicarlo ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed è tenuto a produrre il documento del P.R.A. che certifica la restituzione della carta di circolazione e della targa del veicolo.

Per la demolizione, il contraente, in sostituzione dell'attestato del P.R.A., deve fornire il certificato di presa in carico di rottamazione, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, un concessionario o una succursale della casa costruttrice, attestante il ritiro del veicolo per la demolizione.

La cessazione della circolazione prevista e disciplinata dall'Art. 103 del Codice della Strada (es. ritiro d'ufficio tramite gli organi di polizia di targhe e documenti di circolazione) è equiparata alla demolizione. In tali casi il contratto cessa e AXA Assicurazioni S.p.A. restituisce la parte di premio R.C.A. pagata e non goduta, al netto dell'imposta e di altri eventuali oneri stabiliti per legge, nella misura di 1/360 del premio annuo per giorno di copertura residua al momento della consegna della documentazione.

Per i contratti di durata inferiore all'anno AXA Assicurazioni S.p.A. non restituisce la maggiorazione di premio prevista per i contratti temporanei richiesta al momento della stipula del contratto.

Art. 1.9 - Sospensione in corso di contratto

La polizza può essere sospesa su richiesta del contraente e AXA Assicurazioni S.p.A. emette un'apposita appendice di sospensione.

Al momento della sospensione, il periodo di assicurazione residuo non deve essere inferiore a 90 giorni. Qualora tale durata sia inferiore, il premio non goduto deve essere integrato fino a raggiungere 90 giorni.

La polizza può essere riattivata entro 12 mesi dalla data di sospensione e qualora il contraente non richieda la riattivazione, il contratto si estingue ed il premio non goduto non viene rimborsato.

Il contratto, purché rimangano invariati il contraente e il proprietario, viene riattivato in base alle condizioni e alla tariffa vigente al momento della sospensione, a meno che non siano stati modificati elementi contrattuali tali da comportare variazione della tariffa applicata.

La riattivazione determina la proroga della scadenza del contratto per un periodo pari a quello della sospensione, eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni. Il premio pagato e non goduto, compresa l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione, viene conguagliato sul premio della polizza riattivata.

Nel caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni non si procede alla proroga della scadenza né al conguaglio del premio pagato e non goduto; si rimborsa invece l'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione.

Il periodo di osservazione, come previsto dai Criteri di assegnazione delle classi di merito, rimane sospeso per tutta la durata della sospensione e riprende a decorrere dal momento della riattivazione eccetto il caso in cui la sospensione abbia avuto durata inferiore a 90 giorni. Non è consentita la sospensione:

- a) per contratti di durata inferiore all'anno;
- b) in caso di furto del veicolo in quanto il contratto si risolve ai sensi del successivo "Art. 1.11 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo";
- c) per i contratti amministrati a libro matricola.

Art. 1.10 - Contratti di durata inferiore ad un anno

I contratti di durata inferiore ad un anno non prevedono la sospensione.

Non sono ammesse variazioni di alcun tipo tranne per le seguenti eventualità:

- a) elevazione dei massimali R.C.A.;
- b) reimmatricolazione del veicolo;
- c) trasferimento di residenza del proprietario/locatario o variazione della sede legale.

Tutte le circostanze di cui sopra dovranno essere comprovate da idonea documentazione.

Art. 1.11 - Risoluzione del contratto per il furto del veicolo (o altri casi di circolazione avvenuta contro la volontà dell'Assicurato)

L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Il contraente deve informare AXA Assicurazioni S.p.A. fornendo la copia della denuncia presentata all'Autorità competente e il contratto cessa dal giorno successivo alla data di denuncia.

L'assicurato ha diritto al rimborso del premio pagato e non goduto relativo al residuo periodo di assicurazione della garanzia R.C.A., al netto dell'imposta e del contributo S.S.N.

Art. 1.12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi all'assicurazione, sono a carico del Contraente anche se il pagamento sia stato anticipato dall'Impresa.

Il Contraente, in caso di variazione di residenza, nel corso di durata del contratto, presso altro Paese membro della stessa Unione, è tenuto a comunicare per iscritto l'avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del premio, in conformità alla legislazione fiscale del Paese di nuova residenza.

Sarà cura dell'Impresa l'espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente.

In caso di omessa comunicazione, l'Impresa avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all'Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.

Art. 1.13- Foro competente

Per la scelta del Foro competente si fa riferimento alle norme di Legge in vigore.

Art. 1.14- Rinvio alle norme di Legge

Il contratto è regolato dalla Legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme legislative e regolamentari vigenti.

Art. 2 - COPERTURA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO

Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione - Termini di garanzia

La Società assicura, i rischi della responsabilità civile. Per tali rischi l'assicurazione è obbligatoria e la Società si impegna a corrispondere, entro i limiti convenuti, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi dalla circolazione del veicolo descritto nel contratto.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla circolazione dei veicoli in aree private; tuttavia per la circolazione nelle aree aeroportuali, la garanzia è prestata per il massimale indicato in polizza, con il massimo di € 10.000.000,⁰⁰ per sinistro.

La Società inoltre assicura, sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali", i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni. In questo caso i massimali indicati in polizza sono destinati anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle seguenti estensioni di garanzia nonché, delle eventuali "Condizioni Speciali".

L'assicurazione comprende:

- a) la responsabilità civile dei trasportati per i danni involontariamente cagionati a terzi durante la circolazione del veicolo, ferme le esclusioni di cui all'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa". I trasportati non sono considerati terzi fra di loro;
- b) quando il veicolo identificato in polizza è destinato al trasporto cose la garanzia comprende la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del committente per i danni involontariamente cagionati ai terzi dall'esecuzione delle operazioni di carico da terra sul veicolo e viceversa, purché, non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici, esclusi i danni alle cose trasportate od in consegna.

Le persone trasportate sul veicolo o coloro che prendono parte alle suddette operazioni non sono considerati terzi;

- c) la responsabilità civile della circolazione del veicolo assicurato quando traina un carrello appendice a non più di due ruote, non dotato di targa propria, destinato al trasporto di bagagli, attrezzi e simili.

Quando il veicolo assicurato è un rimorchio la garanzia vale esclusivamente per i danni a terzi derivanti dal rimorchio in sosta staccato dalla motrice, per i danni derivanti da manovre a mano nonché, sempre se il rimorchio è staccato dalla motrice, per quelli derivanti da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione, esclusi comunque i danni alle persone eventualmente occupanti il rimorchio (cosiddetto rischio statico).

- d) nel caso di veicoli speciali destinati al trasporto di portatori di handicap, l'assicurazione vale per i trasportati che necessitano di sedia a rotelle, anche durante le operazioni di salita e discesa con l'aiuto di mezzi meccanici.

Art. 2.2 - Attestazione sullo stato del rischio

AXA Assicurazioni S.p.A., in conformità alla normativa vigente, mette a disposizione l'attestato di rischio al contraente e, se persona diversa, agli aventi diritto.

Il documento è disponibile nell'area riservata del sito web, può inoltre essere richiesto con modalità telematiche aggiuntive, almeno 30 giorni prima della scadenza. Gli aventi diritto possono richiedere in qualunque momento l'attestazione sullo stato del rischio relativa agli ultimi cinque anni. In tal caso, AXA Assicurazioni S.p.A. consegna, per via telematica, entro quindici giorni dal pervenimento della richiesta, l'attestato di rischio comprensivo dell'ultima annualità per la quale, al momento della richiesta, si sia concluso il periodo di osservazione. Gli attestati di rischio così rilasciati non possono essere utilizzati dagli aventi diritto per stipulare un nuovo contratto.

AXA Assicurazioni S.p.A. non alimenta la banca dati con le informazioni relative all'attestato di rischio nel caso di:

- contratti sospesi senza conclusione del periodo di osservazione;
- cessione del contratto per alienazione del veicolo assicurato.

In caso di documentata cessazione del rischio assicurato, di sospensione, o mancato rinnovo del contratto per mancato utilizzo del veicolo, risultante da apposita dichiarazione del contraente, l'ultimo attestato di rischio conseguito conserva validità per un periodo di 5 anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale tale attestato si riferisce

Decorsi 15 giorni dalla scadenza del contratto, l'utilizzo dell'attestazione è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo, riferita al periodo successivo alla scadenza del contratto al quale l'attestato si riferisce, che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza di durata temporanea.

LE LIMITAZIONI

Art. 2.3 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- se il conducente non è abilitato alla guida ai sensi delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente;
- nel caso di veicolo con targa in prova, se la circolazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- nel caso di veicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'utilizzo;
- per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 03 del Decreto Legge 27 giugno 2003, n. 151 "Modifiche ed integrazioni al Codice della strada", qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo stesso o dall'art. 141, comma 9 del vigente Codice della strada;
- per i danni provocati alla pavimentazione stradale provocati da macchine su cingoli o su ruote non gommate, nonché, da veicoli adibiti al trasporto di marmi in blocco e da mezzi sgombraneve;
- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del C.D.A., la Società eserciterà diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni prevista dalla citata norma.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara.

IL SINISTRO

Art. 2.4 - Modalità per la denuncia di sinistri

(si veda anche quanto previsto dall'appendice R.C.A. "A. Cosa fare in caso di sinistro")

Il contraente o l'assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'agenzia o direttamente ad AXA Assicurazioni S.p.A. entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, indicando la data, il luogo e l'ora, la dinamica dell'incidente, i veicoli coinvolti con le rispettive targhe e, se noti, gli estremi dei rispettivi contratti di assicurazione R.C.A. e le generalità dei rispettivi conducenti. La denuncia deve essere redatta in forma scritta utilizzando il modulo blu "Constatazione amichevole di incidente – Denuncia di sinistro" che deve contenere l'indicazione di tutti i dati relativi alla polizza ed al sinistro. La denuncia di sinistro deve essere completata con i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, sesso, professione, patente) del conducente del veicolo assicurato al momento del sinistro. Se sono conosciuti devono essere indicati:

- i dati anagrafici e i codici fiscali di tutti i soggetti che a vario titolo sono coinvolti nel sinistro (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali feriti, altri soggetti danneggiati, ecc.);
- eventuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale);
- eventuali autorità intervenute (Polizia, Polizia municipale, Carabinieri, ecc.);
- ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.

Le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro devono essere inviati nel più breve tempo possibile.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, o nell'invio di documentazione o di atti giudiziari, AXA Assicurazioni S.p.A. ha diritto di rivalersi in tutto o in parte in ragione del pregiudizio sofferto per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art. 2.5 - Gestione delle vertenze

AXA Assicurazioni S.p.A. gestisce a nome dell'assicurato le vertenze stragiudiziali e giudiziali in qualunque sede si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha anche la facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati.

AXA Assicurazioni S.p.A. non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penali.

LE CONDIZIONI SPECIALI R.C.A.

(Integranti la descrizione del rischio e le condizioni generali di assicurazione quando attinenti al rischio assicurato o quando espressamente richiamate in polizza)

Premessa

Il passaggio da una forma tariffaria all'altra può essere effettuato esclusivamente alla scadenza annuale del contratto su esplicita richiesta del Contraente.

A) Veicoli adibiti a scuola guida

L'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore durante le esercitazioni. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida, tranne che durante l'effettuazione dell'esame (prova pratica di guida), e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente.

B) Danni a cose di terzi trasportati (su autotassometri, autoveicoli)

La Società assicura la responsabilità del Contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo e del conducente per i danni involontariamente cagionati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé, dai terzi trasportati.

Sono comunque esclusi: denaro, preziosi, titoli, bauli, valigie, colli e loro contenuto, nonché i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

C) Guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato:

- nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti ovvero alla quale sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, fino a € 1.550,⁰⁰ per sinistro, nei confronti del solo conducente.

D) Autoveicoli dati in uso a dipendenti o collaboratori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", rinuncia al diritto di rivalsa:

- nei confronti del solo proprietario o locatario dell'autoveicolo assicurato, non adibito a noleggio, dato in uso a dipendenti o collaboratori anche occasionali:
 - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - per i danni alla persona subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti ed alle indicazioni della carta di circolazione.

La Società conserva comunque la facoltà di esercitare la rivalsa, anche nei confronti del proprietario o locatario, qualora fosse a conoscenza delle suddette circostanze.

F) Forma tariffaria "Bonus-Malus"

La presente assicurazione è stipulata nella forma "Bonus-Malus" che prevede riduzioni o maggiorazioni di premio, rispettivamente in assenza od in presenza di sinistri nel periodo di osservazione come definito al punto seguente. Essa si articola in più classi di appartenenza corrispondenti ciascuna a livelli di premio decrescenti o crescenti determinati secondo i coefficienti espressi nella tabella che segue:

Classi di merito AXA e coefficienti di determinazione del premio (tariffa affari nuovi)

Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)	Classe di merito AXA	Coefficienti di determinazione del premio	Evoluzione in Bonus da	Impatto % Bonus (*)
1A	0,56	1 a 1A	-12,28%	9	0,82	10 a 9	-3,09%
1	0,64	2 a 1	0,00%	10	0,84	11 a 10	-7,37%
2	0,64	3 a 2	-0,78%	11	0,91	12 a 11	-5,80%
3	0,64	4 a 3	-3,61%	12	0,97	13 a 12	-6,13%
4	0,66	5 a 4	-3,07%	13	1,03	14 a 13	-7,30%
5	0,69	6 a 5	-3,25%	14	1,11	15 a 14	-23,88%
6	0,71	7 a 6	-4,32%	15	1,46	16 a 15	-21,29%
7	0,74	8 a 7	-4,27%	16	1,85	17 a 16	-12,15%
8	0,77	9 a 8	-5,27%	17	2,11	18 a 17	-20,34%
				18	2,65	-	0,00%

(*) percentuali di riduzione tra la classe di provenienza e quella di assegnazione che opereranno al rinnovo del contratto in ipotesi di assenza di sinistri nel periodo di osservazione.

F1) Criteri di assegnazione delle classi di merito

1 Periodi di osservazione - Per l'applicazione delle regole evolutive sono da considerare, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di effettiva copertura:

- **1° periodo di osservazione:** inizia dal giorno della decorrenza della copertura e termina sessanta giorni prima della scadenza dell'annualità assicurativa;
- **periodi di osservazione successivi:** hanno durata di 12 mesi e decorrono dalla scadenza del periodo di osservazione precedente.

2 Classe di ingresso - All'atto della stipula il contratto è assegnato alla classe di merito 14 (Classe di ingresso) nei seguenti casi:

- a) veicolo immatricolato al P.R.A. per la prima volta;
- b) veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A.

Le caratteristiche del veicolo vengono recuperate telematicamente attraverso la banca dati, ma, in assenza anche parziale delle informazioni o incongruenza delle stesse, il contraente deve esibire la carta di circolazione del veicolo, il foglio complementare o certificato di proprietà oppure l'atto di cessione del contratto. Senza tale documentazione viene assegnata al contratto la classe di merito 18.

3 Nuovo contratto relativo ad ulteriore veicolo - Unicamente per il contraente definibile come consumatore ai sensi della normativa vigente Legge n. 40 del 2 aprile 2007, c.d. "decreto Bersani", in tutti i casi di stipula di un nuovo contratto relativo ad un ulteriore veicolo della medesima tipologia, (immatricolato al P.R.A. per la prima volta oppure veicolo assicurato per la prima volta dopo una voltura al P.R.A. e relativo allo stesso settore tariffario) acquistato dal medesimo se già titolare di una polizza assicurativa R.C.A. in vigore o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, il nuovo contratto è assegnato all'atto della stipula alla stessa classe di merito CU prevista dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (fermo restando quanto previsto

dall'Art. 2.2 – Attestazione sullo stato del rischio) anche se rilasciato da Impresa diversa da AXA Assicurazioni S.p.A.. Qualora il contraente risulti proprietario/intestatario al P.R.A. di più veicoli l'autocarro già assicurati con differenti classi di merito, si deve fare riferimento al veicolo l'autocarro avente la classe di merito CU più favorevole.

4 Veicolo assicurato in precedenza con diversa forma tariffaria - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato in precedenza in forma tariffaria diversa da quella "Bonus-Malus", il contratto è assegnato alla classe di CU rilevata dalla banca dati.

Se l'attestazione non riporta la classe di CU, si applicano i criteri previsti dalla normativa vigente e in particolare:

- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a tariffa fissa", è assegnato alla classe di CU 14, senza valorizzazione della sinistrosità pregressa;
- se il veicolo è già assicurato con forma tariffaria "a franchigia", è assegnato alla classe di CU risultante dall'applicazione dei criteri contenuti nella seguente tabella:

Anni senza sinistri	Classe di CU
5	9
4	10
3	11
2	12
1	13
0	14

5 Veicolo assicurato in precedenza con altra compagnia — Se il veicolo è già stato assicurato nella forma "Bonus-Malus" con altra compagnia di assicurazioni, viene collocato nella classe di merito AXA di pertinenza stabilita tenendo conto di tutte le indicazioni risultanti dall'attestato di rischio presente in banca dati, come previsto dalla seguente tabella:

Classi di merito "Bonus-Malus" di assegnazione

Classe di CU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Classe AXA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Qualora dall'attestazione sullo stato del rischio, in riferimento all'ultimo periodo di osservazione, non risultino sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti anche parziali e sempre che le classi di merito indicate risultino come segue: classe di provenienza CU 1; classe di assegnazione CU 1, al nuovo contratto è possibile assegnare la classe di superbonus 1A (a tal proposito si veda quanto riportato dalle "Tabella delle regole evolutive").

Qualora all'atto della stipula del contratto l'attestazione sullo stato di rischio non risulti, per qualsiasi motivo, presente nella banca dati, AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce telematicamente l'ultimo attestato di rischio utile e richiede al contraente, per il residuo periodo, una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., che permetta di ricostruire la posizione assicurativa e assegnare la corretta classe di merito. Tale dichiarazione deve essere rilasciata anche in caso di completa assenza di un attestato utile in banca dati e di impossibilità di acquisire, per via telematica, l'attestato per l'intero quinquennio precedente.

Ai soli fini probatori e di verifica AXA Assicurazioni S.p.A. può acquisire precedenti attestati cartacei o precedenti contratti di assicurazione forniti dal contraente a supporto della citata dichiarazione. In assenza di documentazione probatoria AXA Assicurazioni S.p.A. acquisisce il rischio in classe di CU 18.

6 Veicolo assicurato in precedenza con contratto di durata inferiore all'anno - Nel caso in cui il contratto si riferisca a veicolo già assicurato nella forma tariffaria "Bonus-Malus" (o con forme tariffarie ad essa assimilate) per una durata inferiore all'anno, il contraente deve esibire il precedente contratto temporaneo ed è tenuto al pagamento del premio previsto dalla tariffa per la classe di CU cui quest'ultimo contratto era stato assegnato, con conseguente assegnazione a questa classe.

Il contraente deve esibire copia del precedente contratto temporaneo scaduto da meno di 5 anni e sottoscrivere la dichiarazione di mancata circolazione dalla data di scadenza del precedente contratto temporaneo. Ai fini della presente disposizione per polizza di durata temporanea si intende il contratto di assicurazione stipulato per un periodo di copertura inferiore all'anno, ovvero che, pur stipulato con durata annuale, abbia avuto una durata inferiore a quella convenuta qualunque ne sia la causa. Qualora, successivamente alla stipula della polizza di durata temporanea, venga sottoscritta una copertura annuale o di anno più frazione, i sinistri con responsabilità che abbiano interessato le polizze temporanee, comunicati alla banca dati, ai sensi dell'art. 4bis del Provvedimento IVASS n. 35 del 19 giugno 2015, saranno riportati nell'attestato di rischio rilasciato dall'impresa che per prima assumerà il rischio con la polizza di durata annuale, ai fini dell'attribuzione della classe di CU.

7 Revisione classe di merito - A seguito della dichiarazione del contraente effettuata ai sensi e per gli effetti degli Articoli 1892 e 1893 c.c., AXA Assicurazioni S.p.A. verifica tempestivamente la correttezza delle dichiarazioni rilasciate e, se del caso, procede alla riclassificazione dei contratti.

L'eventuale differenza di premio viene richiesta da AXA Assicurazioni S.p.A. al contraente o diversamente viene rimborsata al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge.

8 Evoluzione classe di merito - Per le annualità successive a quella della stipula il contratto di rinnovo è assegnato alla classe di merito di pertinenza in base alla "Tabella delle regole evolutive" sotto riportata, a seconda che AXA Assicurazioni S.p.A. abbia o meno effettuato, nel periodo di osservazione, pagamenti per il risarcimento, anche parziale, di danni conseguenti a sinistri avvenuti nel corso di detto periodo o in periodi precedenti.

In presenza di denuncia di sinistro o di richiesta di risarcimento, anche in mancanza di risarcimento parziale di danni, il contratto è considerato immune da sinistri.

La penalizzazione della classe di merito si applica sempre se il sinistro è con responsabilità principale. In caso di sinistri con responsabilità paritaria, la penalizzazione si applica solo al raggiungimento della percentuale cumulata del 51% riferito al periodo indicato nell'attestato di rischio (es. somma di un primo sinistro con responsabilità del 40% + secondo sinistro con responsabilità dell'11% o superiore).

Mediante l'utilizzo del codice IUR rientrano nei sinistri osservati anche i sinistri tardivi, intesi come sinistri non ancora indicati nell'attestato stesso, in quanto pagati dopo la scadenza del periodo di osservazione oppure pagati dopo la scadenza del contratto, nonché i sinistri relativi a coperture temporanee.

Il sinistro tardivo non presente nell'attestato di rischio precedente, perché pagato da una compagnia di assicurazione negli ultimi 60 giorni o dopo la sua scadenza, viene recuperato negli attestati di rischio successivi, con eventuale applicazione del "Malus", anche se l'assicurato ha cambiato compagnia.

Tabella delle regole evolutive

Classe di merito AXA	Classe di collocazione AXA in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1A	1A	3	6	9	12
1	1	4	6	9	12
2	1	5	7	10	13
3	2	6	8	11	14
4	3	7	9	12	15
5	4	8	10	13	16
6	5	9	11	14	17
7	6	10	12	15	18
8	7	11	13	16	18
9	8	12	14	17	18
10	9	13	15	18	18
11	10	14	16	18	18
12	11	15	17	18	18
13	12	16	18	18	18
14	13	17	18	18	18
15	14	18	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

9 Sinistro senza seguito e contratto cessato - Qualora il rapporto assicurativo sia cessato, AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati le informazioni necessarie affinché sia ripristinata la corretta rappresentazione del sinistro.

10 Riapertura di un sinistro senza seguito - Nel caso in cui un sinistro già eliminato come senza seguito venga riaperto, si procede alla ricostituzione della posizione assicurativa secondo i criteri indicati nella “Tabella delle regole evolutive” con i conseguenti conguagli del premio. AXA Assicurazioni S.p.A. invia alla banca dati delle informazioni aggiornate.

11 Facoltà di rimborso - Il contraente può evitare le maggiorazioni di premio conseguenti all'applicazione delle regole indicate nella “Tabella delle regole evolutive”, offrendo ad AXA Assicurazioni S.p.A. o a CONSAP, in caso di sinistri rientranti nell'ambito della procedura del risarcimento diretto, il rimborso degli importi liquidati nel periodo di osservazione precedente alla scadenza contrattuale. La stessa procedura verrà applicata anche per i sinistri tardivi tramite rimborso alla compagnia che li ha pagati. La facoltà di rimborso non è prevista per le polizze con franchigia.

12 Sostituzione del veicolo - La sostituzione del veicolo può avvenire solo nei casi di vendita, conto vendita, demolizione, distruzione od esportazione definitiva (attestata dalla certificazione del P.R.A. o documentazione equipollente). In ogni altro caso si procede alla stipulazione di un nuovo contratto. In caso di sostituzione in corso d'anno è mantenuta invariata la scadenza annuale del

contratto sostituito. La sostituzione del contratto per cambio veicolo appartenente allo stesso settore tariffario non interrompe il periodo di osservazione e consente il mantenimento della classe di merito maturata, purché non vi sia sostituzione della persona del proprietario assicurato o del locatario nel caso di contratti di leasing. Analoga disposizione si applica nei confronti dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio.

13 Veicolo precedentemente assicurato all'estero - Per i casi di veicoli già assicurati all'estero, il contraente consegna una dichiarazione, rilasciata dall'assicuratore estero, che consenta l'individuazione della classe di CU da applicare al contratto, sulla base della sinistrosità pregressa, secondo i criteri di cui alla "Tabella delle Regole evolutive", considerando la 14ª quale classe d'ingresso. Detta dichiarazione si considera, a tutti gli effetti, attestazione sullo stato del rischio. In caso di mancata consegna della dichiarazione il contratto è assegnato alla classe di CU 14.

14 Veicolo assicurato a seguito di consegna in conto vendita o di furto di altro veicolo - Nel caso in cui il contratto si riferisca a un veicolo che sostituisce altro veicolo assicurato in precedenza (consegnato in conto vendita o rubato), il contratto è assegnato alla classe di merito corrispondente alla classe di CU risultante dall'attestato di rischio rilevato dalla banca dati a condizione che venga consegnata idonea documentazione del conto vendita o copia della denuncia di furto o appropriazione indebita rilasciata dall'autorità competente. Al veicolo invenduto o oggetto di successivo ritrovamento è attribuita la classe di CU precedente alla perdita di possesso.

15 Veicolo precedentemente assicurato con compagnia in liquidazione - Qualora il precedente contratto sia stato stipulato presso un'impresa alla quale sia stata vietata l'assunzione di nuovi affari o sia stata posta in liquidazione coatta amministrativa e l'attestato di rischio non sia presente nella banca dati, il nuovo contratto è assegnato alla classe di CU di pertinenza sulla base di una dichiarazione sostitutiva di attestato rilasciata dall'impresa o dal commissario liquidatore su richiesta del contraente. In mancanza della predetta dichiarazione sostitutiva si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 del Regolamento IVASS n. 9/2015.

16 Trasformazione societaria - Qualora una società di persone o capitali sia proprietaria del veicolo, la trasformazione, la fusione, la scissione societaria o la cessione di ramo d'azienda determinano il trasferimento della classe di CU in capo alla persona giuridica che ne abbia acquisito civilisticamente la proprietà.

17 Riclassificazione del veicolo - Nel caso di mutamento della classificazione del veicolo assicurato, di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 285/1992, lo stesso mantiene la classe di CU già maturata (es. da autovettura ad autocarro e viceversa).

18 Nuovo contratto a seguito di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo - In caso di certificazione di cessazione della circolazione, furto, demolizione, vendita e consegna in conto vendita o esportazione definitiva all'estero del veicolo assicurato, intervenute in data successiva al rilascio dell'attestazione sullo stato di rischio ma entro il periodo di validità della stessa, al nuovo veicolo acquistato dallo stesso proprietario è attribuita la medesima classe di CU del precedente veicolo. La disposizione è applicata anche nel caso in cui il nuovo veicolo da assicurare sia acquisito in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine, comunque non inferiore a dodici mesi. In tale ipotesi la classe di CU maturata sul veicolo alienato è riconosciuta al locatario purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

19 Contratti di leasing o di noleggio a lungo termine - Nel caso in cui un veicolo in leasing operativo o finanziario, o in noleggio a lungo termine - comunque non inferiore a dodici mesi - sia acquistato dall'utilizzatore, la classe di CU maturata è riconosciuta allo stesso purché le sue generalità siano state registrate, quale intestatario temporaneo del veicolo, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del

D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi. Qualora l'utilizzatore, quando ne cessi l'utilizzo, non acquisti il veicolo locato in leasing o noleggiato, la classe di CU è riconosciuta su altro veicolo dallo stesso acquistato. Tale disciplina si applica ai contratti di leasing o di noleggio stipulati successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento IVASS n. 72 del 16 aprile 2018.

20 Veicoli intestati a portatori di handicap - Nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta, per i nuovi veicoli acquistati, anche a coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, purché le generalità degli stessi siano state registrate, ai sensi del comma 2 dell'art. 247 bis del D.P.R. n. 495/1992, da almeno 12 mesi.

21 Trasferimento della proprietà del veicolo

- **Coniuge o convivente** - Nel caso di trasferimento di proprietà di un veicolo tra persone coniugate, unite civilmente o conviventi di fatto, all'acquirente è attribuita la classe di CU già maturata sul veicolo trasferito. Il cedente la proprietà può conservare la classe di CU maturata sul veicolo ceduto su altro veicolo di sua proprietà o acquisito successivamente ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Pluralità di intestatari** - Qualora la proprietà del veicolo passi da più intestatari ad uno soltanto di essi o a più di essi, quest'ultimo o quest'ultimi mantengono il diritto alla classe di CU maturata sul veicolo anche quando lo stesso venga sostituito da altro veicolo. Gli altri soggetti già cointestatari possono conservare la classe di CU maturata sul veicolo ora intestato ad uno o più di essi, su un altro veicolo di proprietà o acquisito successivamente, ed avvalersene in sede di rinnovo o di stipula di un nuovo contratto;
- **Successione** - Qualora la proprietà del veicolo assicurato venga trasferita a seguito di successione per morte del proprietario, la classe di CU maturata sul veicolo è attribuita ai suoi conviventi che abbiano acquisito la proprietà del veicolo stesso a titolo ereditario. Se l'erede convivente (o un suo familiare convivente), è proprietario di altro veicolo assicurato, il veicolo acquisito a titolo ereditario può fruire della stessa classe di CU del veicolo di preesistente proprietà. In tal caso, a richiesta del contraente, l'impresa assicurativa che presta la garanzia sul veicolo ereditato, è tenuta ad assegnare a tale veicolo la nuova classe di CU;
- **Cessione del contratto** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo assicurato con cessione del contratto di assicurazione, il cessionario ha diritto a mantenere la classe di CU risultante dall'ultimo attestato di rischio maturato, sino alla scadenza del contratto ceduto. Il nuovo contratto relativo al veicolo va assegnato alla classe di CU 14, salvo quanto previsto dal c.d. "decreto Bersani". Il cedente ha diritto a mantenere la classe di CU per il periodo di validità dell'attestato;
- **Da società a persone e viceversa** - Nel caso di trasferimento di proprietà del veicolo dalla ditta individuale alla persona fisica e dalla società di persone al socio con responsabilità illimitata e viceversa, gli acquirenti hanno diritto alla conservazione della classe di CU.

H) Traino di rimorchi con targa propria

Agli effetti della determinazione del premio, il Contraente dichiara che il veicolo assicurato può trainare un rimorchio nei limiti previsti dal libretto di circolazione.

J) Assicurazione con libro matricola (Condizione Speciale automaticamente operante per i contratti stipulati in base a libro matricola)

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale sono iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, purché intestati al P.R.A., allo stesso Contraente o ad esso locati in leasing. Non sono ammesse sostituzioni di veicoli. Per i veicoli che venissero inclusi in garanzia nel corso dell'annualità assicurativa, il premio sarà determinato in base alla tariffa ed alla normativa stabilita dalla Società al momento dell'inclusione stessa. Per le inclusioni in garanzia l'assicurazione ha effetto

dalle ore e dal giorno indicati sul certificato di assicurazione della singola applicazione rilasciata dall’Agenzia o dalla Società unitamente al relativo contrassegno. Le esclusioni di veicoli, ammesse solo in conseguenza di vendita o conto vendita o distruzione o demolizione o esportazione definitiva di essi, dovranno essere accompagnate dalla restituzione dei relativi certificati e contrassegni ed eventuali Carte Verdi. Al momento della richiesta il Contraente è tenuto a presentare la documentazione in originale relativa al singolo caso (es. atto notarile di vendita, attestazione del P.R.A, attestazione di presa in carico del centro di raccolta per la demolizione, ecc.) copia della stessa verrà acquisita dalla Società. Per le esclusioni la garanzia cessa dalle ore 24 del giorno risultante dal timbro postale della lettera raccomandata con cui sono state le stesse notificate o comunque dalle ore 24 della data di restituzione all’Agenzia o alla Società del contrassegno, certificato ed eventuale Carta Verde.

L’assicurazione a libro matricola prevede un premio anticipato da pagarsi al momento della sottoscrizione del contratto e un premio di regolazione al termine di ogni annualità assicurativa (o minor durata del contratto stesso). Il premio di ciascun veicolo è calcolato in ragione di 1/360 per ogni giornata di garanzia. La regolazione del premio deve essere effettuata per ogni annualità assicurativa entro 60 giorni dal termine dell’annualità stessa. In caso di aumento, rispetto al premio anticipato, il Contraente è tenuto a pagare - assieme alla differenza di premio (comprensiva delle relative imposte ed altri eventuali oneri stabiliti per legge) dovuta per il periodo trascorso al quale la regolazione si riferisce - la differenza di premio per l’annualità successiva in relazione allo stato di rischio risultante alla fine del periodo per il quale è stata effettuata la regolazione. Sia la differenza di premio in aumento risultante dalla regolazione sia quella dovuta dal Contraente per la rata successiva dovranno essere pagate all’Agenzia o alla Società entro il 15° giorno dalla data della relativa comunicazione della Società. In caso di diminuzione rispetto al premio anticipato la Società restituirà la parte di premio netto (cioè al netto delle imposte e degli altri eventuali oneri stabiliti per legge) riscosso in più nonché, qualora già incassato, l’eventuale maggior premio netto per l’annualità successiva, salvo che il Contraente richieda che si proceda al conguaglio dello stesso in occasione della prima regolazione premio utile. Il premio di regolazione in aumento è comunque dovuto dal Contraente anche nel caso di disdetta del contratto od altro caso in cui non vi sia rinnovo della polizza con la Società.

O) Deroga al rinnovo

A deroga dell’art. 1.5 "Rinnovo del contratto", delle norme che regolano l’assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza e non genererà proposta di rinnovo. Verrà comunque applicato il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’Art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

R) Forma tariffaria “Bonus-Malus con franchigia di € 500,⁰⁰”

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede per ogni sinistro una franchigia fissa ed assoluta di € 500,⁰⁰, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalle Condizioni Speciali R.C.A. F) Forma tariffaria “Bonus-Malus” e F1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.

Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

S) “Bonus-Malus con franchigia di € 1.000,00”

La presente assicurazione, stipulata nella forma tariffaria “Bonus-Malus”, prevede per ogni sinistro una franchigia fissa ed assoluta di € 1.000,00, non opponibile al terzo danneggiato, ferme tutte le regole evolutive e le norme previste dalle Condizioni Speciali R.C.A. F) Forma tariffaria “Bonus-Malus” e F1) Criteri di assegnazione delle classi di merito.

Il Contraente e l’Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare alla Società l’importo del risarcimento rientrante nel limite della franchigia. Nel caso in cui il rimborso corrisponda al totale risarcimento del sinistro, lo stesso sarà considerato come non avvenuto, ai fini dell’applicazione delle regole evolutive.

La Società conserva comunque il diritto di gestire il sinistro, anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nel limite della franchigia.

T) Targhe speciali

Agli effetti della determinazione del premio, si prende atto che il veicolo assicurato è munito di targa speciale (CRI, SMOM, CC, CD, EE, AFI, FTASE, UN, UNP, UNT) e pertanto, per l’attribuzione ai gruppi territoriali tariffari, non si fa riferimento alla provincia di residenza o alla sede legale del proprietario o locatario, ma alla targa del veicolo.

V) Polizza con vincolo

AXA Assicurazioni S.p.A., in caso di vincolo a favore dell’ente finanziatore o della società di leasing indicata in polizza (Vincolataria), per tutta la durata del vincolo a favore di dette società:

- non consente alcuna riduzione o variazione delle garanzie se non con il consenso della vincolataria;
- comunica alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunica alla vincolataria, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo o mancato pagamento delle rate scadute del premio di assicurazione.

Si impegna inoltre, in caso di sinistro incendio, furto liquidato a termini di polizza:

- a non pagare l’indennizzo senza il consenso scritto dalla vincolataria, nel caso di veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell’ente finanziatore;
- a corrispondere l’indennizzo, nel caso di veicoli locati in leasing, alla vincolataria che, nella sua qualità di proprietaria del veicolo, sottoscrive la quietanza liberatoria.

ART. 3 - COPERTURE PER I DANNI AL VEICOLO

Art. 3.1 - Somma assicurata (si veda anche art. 3.14 - valore del veicolo assicurato al momento del sinistro)

Il veicolo si intende assicurato al completo degli optional della casa costruttrice indicati in polizza nonché, se assicurati, degli eventuali audio-fono-visivi.

La somma assicurata si intende comprensiva di IVA, salvo contraria pattuizione risultante in polizza, e deve corrispondere:

- 1) al valore del veicolo come risultante dal prezzo di listino della casa costruttrice al momento della stipula del contratto, sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "**Valore a Nuovo**",
ovvero
- 2) al valore di mercato sia per i veicoli di nuova immatricolazione che per i veicoli usati, qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula "**Valore Commerciale**".

Art. 3.2 - Adeguamento del valore assicurato e del premio

La Società, qualora il veicolo assicurato fosse presente nel database veicoli utilizzato dalla Società, adeguerà automaticamente, in occasione di ciascun rinnovo annuale, il valore del veicolo assicurato al valore di mercato. Qualora il veicolo non rientrasse nel database veicoli, la Società adeguerà alla scadenza annuale il valore del veicolo assicurato su specifica richiesta dell'assicurato.

Art. 3.3 - Surrogazione

Qualora l'assicuratore abbia pagato l'indennità, i diritti e le azioni che il Contraente, l'Assicurato o i suoi aventi diritto possono avere verso i terzi passano di diritto alla Società ai sensi dell'art. 1203 c.c.

Art. 3.4 - Garanzia Incendio

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional ed audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall'Art. 3.1 Somma assicurata), esclusi i cassoni scarrabili, da: incendio, azione del fulmine, esplosione o scoppio del serbatoio di carburante destinato al funzionamento del motore o dell'impianto di alimentazione.

L'assicurazione non comprende i danni causati da semplici bruciature non seguite da incendio, nonché, i danni agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi non seguiti da incendio.

Art. 3.5 - Garanzia Furto

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi eventuali optional e audio-fono-visivi se assicurati (come disciplinato dall'art 3.1), esclusi i cassoni scarrabili da: furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti ai beni assicurati nell'esecuzione o in conseguenza del furto o rapina degli stessi in presenza di manomissione o scasso.

L'assicurazione inoltre è estesa ai danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva dello stesso successiva al furto o alla rapina, purché conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

L'assicurazione non comprende i danni arrecati al veicolo allo scopo di perpetrare il furto o la rapina di oggetti non assicurati;

Art. 3.6 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato

Per ogni sinistro furto o rapina, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:

- € 150,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 300,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;
- € 300,00 per i rimorchi;

Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia previsto in polizza per il veicolo assicurato sia diverso da quello sopra indicato, si intende prevalente quello stampato sul contratto.

Art. 3.7 - Garanzia Collisione

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall'Art. 3.1), ovvero per danno da COLLISIONE accidentale con veicoli identificati o animali appartenenti a persone identificate, ovvero a persone identificate.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.8 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
- b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché, da operazioni di carico e scarico;
- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché, ad incendio, esplosione, scoppio;
- e) alle ruote - cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.8 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Per ogni sinistro, l'importo liquidato a termini di contratto verrà ridotto della percentuale di scoperto prevista in polizza con il minimo di:

- € 250,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 500,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;

Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.

Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.

Art. 3.9 - Garanzia Kasko

La Società indennizza i danni materiali e diretti cagionati al veicolo assicurato, compresi se assicurati gli eventuali optional, e audio-fono-visivi se assicurati, (come disciplinato dall'Art. 3.1), ovvero a seguito di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento. Restano esclusi i cassoni scarrabili.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a) verificatisi nelle circostanze previste dall'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., salvo il caso di guida in stato di ebbrezza disciplinato dal successivo Art. 3.10 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'assicurato";
- b) causati da cose od animali trasportati sul veicolo nonché, da operazioni di carico e scarico;
- c) subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- d) conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina nonché, ad incendio, esplosione, scoppio;
- e) alle ruote - cerchi, coperture ed eventuali camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno alla carrozzeria o ad organi meccanici indennizzabile a termini di polizza.

Art. 3.10 - Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato

Kasko tipo A

- € 250,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo fino 16 CV fiscali;
- € 500,00 per autovetture o autoveicoli per trasporto promiscuo oltre 16 CV fiscali;

Kasko tipo B

- € 1.600,00 per autovetture di qualsiasi potenza.

Tuttavia, qualora lo scoperto e/o il relativo minimo o franchigia riportato in polizza sia diverso da

quello sopra indicato si intende prevalente quello stampato sul contratto.

Nel caso di veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza il minimo di cui sopra si intende raddoppiato.

LE LIMITAZIONI

Art. 3.11 - Esclusioni

Per tutte le garanzie A.R.D. l'assicurazione non comprende:

- a) i danni verificatisi in occasione di: guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo e sabotaggio, occupazioni militari, invasioni, grandine, trombe d'aria, trombe marine, uragani, venti, bufere, tempeste, alluvioni, inondazioni, allagamenti, mareggiate, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, valanghe, slavine, franamenti e cedimenti del terreno, nonché, fenomeni connessi con la trasmutazione del nucleo dell'atomo o con le radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, purché, il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
- b) i danni determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- c) salvo per le garanzie Collisione e Kasko, i danni determinati o agevolati da colpa grave delle persone di cui al comma precedente;
- d) i danni verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove nonché, alle verifiche preliminari e finali previste sul regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- e) i danni ad animali, merci, indumenti, bagagli e cose trasportate in genere, ancorché, in uso, custodia o possesso del Contraente o dell'Assicurato;
- f) le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della sua riparazione;
- g) i danni ai cassoni scarrabili;
- h) i danni indiretti, quali le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento ed uso dello stesso o di altri eventuali pregiudizi.
- i) i danni agli audio-fono-visivi, salvo, se operante, quanto eventualmente previsto alla Condizione Particolare 6);

LE CONDIZIONI PARTICOLARI A.R.D.

(Valide solo se espressamente richiamate in polizza dai seguenti numeri identificativi)

1) Antifurto immobilizzatore

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto immobilizzatore installato dalla casa costruttrice del veicolo.

1a) Antifurto satellitare

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato è protetto da antifurto satellitare regolarmente installato dalla casa costruttrice del veicolo o da tecnici specializzati e ufficialmente riconosciuti dalla casa fornitrice dell'impianto.

Il Contraente per la protezione da antifurto satellitare fruisce per la garanzia furto e rapina di un tariffazione agevolata e si impegna, in caso di furto o rapina e su richiesta della Società, a fornire prova scritta - rilasciata dalla Centrale di Telesorveglianza - dell'operatività per il veicolo assicurato del sistema satellitare al momento del sinistro nonché a fornire dimostrazione dell'esistenza e validità di contratto di telesorveglianza (es. presentazione di ricevute di pagamento dell'abbonamento od altra documentazione equipollente).

L'assicurato si impegna, in caso di furto del veicolo, a comunicare tempestivamente (entro 3 ore dal momento in cui è venuto a conoscenza del fatto) alla Centrale di Telesorveglianza il furto del veicolo oggetto dell'assicurazione.

Il Contraente, altresì, autorizza la Società a interpellare la Centrale di Telesorveglianza al fine del reperimento delle informazioni relative al tracciato informatico del percorso effettuato dal veicolo nei giorni precedenti al furto.

La mancata osservanza di una o più delle sopracitate norme costituisce aggravamento del rischio ai sensi dell'Art. 1.1- "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio" e comporta l'applicazione di uno scoperto del 30% sull'indennizzo.

Il costo dell'installazione, manutenzione o riparazione del sistema satellitare e del relativo contratto di telesorveglianza è sempre a carico dell'Assicurato.

2) Antifurto elettronico o meccanico

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che il veicolo assicurato, durante la sosta su area pubblica, viene protetto da antifurto elettronico e/o meccanico.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a consegnare le chiavi o gli altri eventuali congegni in dotazione per l'inserimento dell'antifurto.

3) Marchiatura permanente

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, che l'autovettura assicurata è stata sottoposta a marchiatura permanente da parte di ditta specializzata.

4) Veicolo abitualmente ricoverato

Il Contraente dichiara, e tale dichiarazione costituisce circostanza che influisce sulla valutazione del rischio, di avere a disposizione un ricovero in cui riporre abitualmente l'autovettura assicurata, chiuso con adeguati ed appositi congegni, oppure di ricoverarla abitualmente di notte in autorimessa custodita o chiusa con adeguati ed appositi congegni.

In caso di furto il Contraente si impegna, su richiesta della Società, a fornire dimostrazione del luogo di ricovero abituale.

6) Estensione delle garanzie agli audio-fono-visivi

A deroga dell'Art. 3.11 - "Esclusioni", lettera i) delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D., le garanzie sono estese agli audio-fono-visivi.

Per componenti audio-fono (autoradio, lettori audio di nastri e/o dischi, amplificatori, altoparlanti, radiotelefoni, altri componenti audio in genere) l'assicurazione è prestata fino a concorrenza del 5 % del valore del veicolo al momento del sinistro con il massimo di € 1.100,00 per sinistro.

Per componenti audio-video (navigatori satellitari, televisori ed impianti video) l'assicurazione è prestata con il massimo di € 2.000,00 per sinistro.

A seguito di sinistro l'assicurato dovrà fornire, ai fini liquidativi, prove documentali della presenza e delle caratteristiche degli impianti audio-fono-visivi (fatture, ordine d'acquisto, ricevute fiscali).

Qualora l'Assicurato non sia in grado di fornire la documentazione prescritta, la valutazione non potrà superare € 250, 00 per sinistro.

7) Abrogazione dello scoperto e relativo minimo

L'Art. 3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato" delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D. si intende abrogato.

Pertanto, la garanzia Furto e Rapina è prestata senza applicazione di scoperto e relativo minimo (fatto salvo - se operante- quanto previsto dalla Condizione Particolare 1a) Antifurto satellitare).

8) Assicurazione valore a nuovo con premi incendio e furto decrescenti

Qualora il contratto venga stipulato con la formula "Valore a nuovo" e la somma assicurata indicata in polizza corrisponda a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 - "Somma assicurata", i premi Incendio e Furto e la percentuale di scoperto eventualmente previsto in polizza dall'Art. 3.6 - "Scoperto e relativo minimo a carico dell'Assicurato" saranno ridotti, nelle annualità successive a quella di stipulazione del contratto e a condizione che la somma assicurata e il veicolo rimangano invariati rispetto il contratto originario, in conformità alla seguente tabella:

Tabella di evoluzione dei premi incendio e furto e della percentuale di scoperto

Età del veicolo	Coefficiente di premio	Adeguamento dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia Furto		
Entro 6 mesi	100	20 %	15 %	10 %
oltre 6 mesi fino a 18 mesi	80	15 %	10 %	5 %
oltre 18 mesi fino a 30 mesi	70	10 %	5 %	-
oltre 30 mesi fino a 42 mesi	65	5 %	-	-
oltre 42 mesi fino a 54 mesi	60	-	-	-
oltre 54 mesi	55	-	-	-

In caso di sinistro la percentuale di scoperto Furto risulterà dall'evoluzione di quello indicato in polizza, tenuto conto della vetustà del veicolo al momento del sinistro.

Qualora sia operante la Condizione Particolare 7) "Abrogazione dello scoperto e relativo minimo", l'assicurazione furto si intende prestata senza applicazione dello scoperto e relativo minimo (fatto salvo - se operante- quanto previsto dalla Condizione Particolare 1a) Antifurto satellitare). La vetustà del veicolo assicurato viene stabilita con riferimento alla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero.

9) Evoluzione automatica del premio Collisione e Kasko

Premesso che il premio della garanzia Collisione e Kasko è correlato a quello previsto per la copertura R.C.A. lo stesso risulterà automaticamente adeguato, in occasione di ogni scadenza successiva alla stipulazione del contratto, nella stessa proporzione.

11) Esclusione danno totale (garanzie Incendio e/o Furto operanti solo per danno parziale)

Il Contraente dichiara che il veicolo assicurato è garantito per il danno totale con polizza di altra impresa assicuratrice offerta dalla casa costruttrice o dalla concessionaria del veicolo stesso.

Viene pertanto convenuto tra le Parti che le garanzie Incendio e/o Furto (in base alla operatività della garanzia prestata in polizza) sono limitate al danno parziale secondo le modalità previste dall'Art. 3.15 - "Determinazione dell'ammontare del danno", unicamente nella forma "Valore commerciale".

Si considera parziale il danno il cui ammontare non supera l'80% del valore del veicolo al momento del sinistro.

NORME CHE REGOLANO I CASI DI SINISTRO: GARANZIE INCENDIO, FURTO, COLLISIONE, KASKO

Art. 3.12- Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 c.c.;
- b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni dal fatto o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c., indicando la data, il luogo e le cause del sinistro, le conseguenze e l'entità approssimativa del danno, nonché il nominativo ed il domicilio di eventuali testimoni.

Nei casi di sinistro presumibilmente doloso, fare tempestivamente denuncia scritta alle Autorità competenti indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno (se il fatto è avvenuto all'estero, l'Assicurato, deve presentare analoga denuncia fatta anche alle Autorità italiane). Copia conforme di tale dichiarazione deve essere allegata alla denuncia di sinistro.

In ogni caso l'Assicurato non deve provvedere alle riparazioni prima di aver ricevuto il consenso della Società, salvo per quelle indispensabili al trasferimento del veicolo danneggiato alla più vicina officina o rimessa.

L'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo per l'ispezione da parte di un incaricato della Società. Tuttavia, se per motivi indipendenti dall'Assicurato, tale ispezione non avviene entro 15 giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può provvedere alle riparazioni anche senza aver ricevuto il consenso della Società.

In tal caso l'Assicurato deve:

- conservare le tracce del sinistro e le parti sostituite fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
- presentare qualsiasi documentazione del danno in suo possesso (preventivi, fotografie, ecc.) nonché fornire le fatture e/o ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la riparazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 3.13 - Esagerazione dolosa del danno

L'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo o - se si tratta di furto o rapina - altera dolosamente le tracce e gli indizi materiali del reato, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 3.14 - Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro

Il valore attribuibile al veicolo assicurato viene determinato in base alle quotazioni indicate nel mensile "Quattroruote" al momento del sinistro o, qualora non siano disponibili, alle quotazioni medie di mercato al momento del sinistro riportate da altre pubblicazioni specializzate. Viceversa sarà preso in considerazione il valore di mercato di veicoli simili per caratteristiche e prestazioni, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.

Art. 3.15 - Determinazione dell'ammontare del danno

In caso di sinistro la Società corrisponde all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione degli eventuali limiti (scoperto e/o minimo) previsti dal contratto. La liquidazione dei danni concernenti gli optional e gli audiovisivi, se assicurati, è effettuata con le stesse modalità e criteri previsti per il veicolo.

Qualora l'assicurazione sia stipulata nella formula:

1) "Valore Commerciale":

in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, così come previsto dall'Art. 3.14 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro", decurtato del valore dell'eventuale relitto.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso;

2) "Valore a nuovo" (solo per autovetture):

in caso di perdita totale del veicolo l'ammontare del danno è pari:

- al prezzo di listino a nuovo del veicolo decurtato dell'eventuale importo del relitto, in caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (anche se avvenuta all'estero);
- al valore di mercato al momento del sinistro (ai sensi dell'Art. 3.14 - "Valore del veicolo assicurato al momento del sinistro") decurtato del valore dell'eventuale relitto, in caso di sinistro avvenuto dopo 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari:

- al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, senza tenere conto del degrado d'uso applicabile alle parti sostituite, salvo che per batterie, pneumatici ed impianto di scarico.

Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile al veicolo, decurtato del valore dell'eventuale relitto. Per determinare i tempi di riparazione si fa riferimento ai tempi ANIA e/o ai manuali d'officina della Casa Costruttrice.

Qualora la somma assicurata dichiarata in polizza sia inferiore a quanto previsto dal precedente Art. 3.1 - "Somma assicurata", l'ammontare del danno sarà ridotto nella stessa proporzione.

Relativamente agli optional ed agli audio-fono-visivi, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno (ordine d'acquisto, fatture, ricevute fiscali); ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione la valutazione non potrà superare € 250,00 per sinistro.

La Società ha facoltà di far eseguire direttamente le riparazioni occorrenti al ripristino del veicolo danneggiato nonché di sostituire con veicolo omologo (in caso di perdita totale) o le sue parti (in caso di danno parziale), invece di pagare l'indennizzo, come pure di subentrare nella proprietà di quanto residua del veicolo dopo il sinistro, corrispondendone il controvalore; la Società ha infine la facoltà di richiedere all'Assicurato l'esibizione di regolare fattura o ricevuta fiscale.

Art. 3.16 - Rimborso IVA

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'importo dell'imposta sia compreso nella somma assicurata e l'Assicurato la tenga a suo carico.

Art. 3.17 - Controversie - Nomina dei periti

L'ammontare del danno è concordato con una delle seguenti modalità;

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) per iscritto, di comune accordo tra le Parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 3.18 - Assicurazione presso diversi assicuratori

Fermo quanto previsto dall'Art. 1.2 - "Altre assicurazioni" in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 3.19 - Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 c.c., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 3.20 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Fermo quanto precede, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data di presentazione della denuncia all'Autorità competente e l'Assicurato abbia fatto pervenire:

- 1) il certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A. o dichiarazione di perdita di possesso in caso di veicolo non iscritto al P.R.A.;
- 2) le chiavi in dotazione del veicolo assicurato (comprese quelle di eventuali antifurto) nonché, se richiesta dalla Società, una procura notarile a vendere per agevolare in caso di ritrovamento del veicolo l'eventuale vendita dello stesso, fermo restando, in ogni caso, quanto disposto a favore dell'Assicurato dal successivo Art. 3.21 - "Recupero delle cose rubate";
- 3) in caso di esistenza di ipoteca sul veicolo, l'attestato di cancellazione emesso dal P.R.A., oppure, in caso di vincolo gravante sul mezzo, l'autorizzazione scritta della Vincolataria al pagamento (in difetto l'indennizzo verrà corrisposto direttamente alla Vincolataria).

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, la Società si riserva la facoltà di richiedere, prima di pagare l'indennizzo, il certificato di chiusa istruttoria.

La Società si riserva la facoltà di indennizzare l'Assicurato previo accordo con lo stesso in forma specifica rimpiazzando il veicolo oggetto di perdita totale con veicolo omologo.

Art. 3.21 - Recupero delle cose rubate

L'Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società, nonché a far verbalizzare alle Autorità l'avvenuto ritrovamento del veicolo, facendo evidenziare i danni eventualmente riscontrati.

Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell'indennizzo, l'indennizzo stesso non potrà superare il costo dei danni riscontrati sul veicolo recuperato. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell'indennizzo, diverrà di proprietà della Società, se questa ha pagato integralmente, e l'assicurato dovrà rilasciare alla Società la procura a vendere del veicolo recuperato, autorizzandola a

trattenerne il relativo ricavato; se invece l'indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l'indennizzo ricevuto.

Art. 3.22 - Le Assicurazioni Speciali - Gruppi: 1) - 2) - 3) - 4) - 5) - 5) plus - 6)

Delle sotto indicate Assicurazioni Speciali si intendono comprese nella garanzia quelle relative al gruppo prescelto e richiamato in polizza nell'apposito spazio.

Relativamente alle garanzie: b) "Neo patentati in attesa di rilascio patente", e) "Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 2.4 e 2.5 delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A..

Relativamente alle garanzie: l) "Danni conseguenti a furto di cose non assicurate", r) "Rottura dei cristalli", s) "Danni conseguenti ad eventi naturali, sociopolitici ed atti vandalici", per tutto quanto non espressamente regolato dalle Assicurazioni Speciali, valgono in quanto applicabili gli Artt. 3.1, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21 delle Norme che regolano l'assicurazione A.R.D.

Gruppo 1)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), e), r).

La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata, esclusivamente per le autovetture, nella forma "A" (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)

Gruppo 2)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: s).

Gruppo 3)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), t), u).

Gruppo 4)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), t), u).

La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma "A" (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)

Gruppo 5)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), s), t), u).

La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma "A" (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)

Gruppo 5 plus)

Si intendono comprese le garanzie seguenti contraddistinte dalle lettere: a), b), c), d), e), f), i), l), m), o), p), q), r), s), t), u).

La garanzia contraddistinta dalla lettera r) viene prestata nella forma "B" (come descritto dal successivo punto r Rottura dei cristalli)

A) Ricorso terzi da incendio, esplosione o scoppio

La Società, nei casi di incendio, esplosione o scoppio del veicolo assicurato, quando non si trovi in circolazione a norma del C.D.A. risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a corrispondere a titolo di capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi col massimo di € 155.000,00 per ogni sinistro.

L'assicurazione comprende fino alla concorrenza di € 15.500,00, fermo restando il limite sopra previsto, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività agricole, industriali, commerciali o di servizi.

L'assicurazione non comprende i danni:

- alle cose o animali in uso, custodia e possesso dell'Assicurato, con la sola eccezione dei danni subiti dai locali tenuti in locazione per il ricovero del veicolo;
- da inquinamento e contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- dovuti a dolo dell'Assicurato e delle persone di cui debba rispondere ai sensi delle Leggi vigenti.

In caso di sinistro l'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 c.c.

Relativamente alla presente garanzia non sono considerati "terzi":

- il conducente del veicolo responsabile del sinistro, per i danni a persona e a cose.

Per i soli danni a cose:

- il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing;
- il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti dei soggetti indicati al punto precedente;
- i parenti ed affini dei soggetti indicati nei due punti precedenti, entro il terzo grado se conviventi o a loro carico.
- i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con essi in uno dei rapporti di cui ai due punti precedenti.

b) Neo patentati in attesa di rilascio patente

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa" delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A., rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del conducente e proprietario o locatario del veicolo assicurato quando alla guida del veicolo stesso risulti persona che abbia superato con esito positivo gli esami di abilitazione alla guida e non sia ancora in possesso della regolare patente, a condizione che:

- la patente venga successivamente rilasciata;
- la data di superamento dell'esame sia anteriore al sinistro;
- la guida sia conforme alle prescrizioni del documento successivamente rilasciato;
- non penda, al momento del sinistro, procedimento penale per il reato di guida senza patente nei confronti del conducente.

La presente garanzia è prestata per gli stessi massimali operanti per l'assicurazione di Responsabilità Civile Autoveicoli.

c) Danni causati dal trasporto di vittime della circolazione

La Società rimborsa, fino ad un massimo di € 155,00 per ogni sinistro, le spese sostenute per eliminare i danni al veicolo causati dal trasporto occasionale di vittime di incidenti della circolazione, anche nel caso si tratti di animali, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La liquidazione del rimborso verrà effettuata in seguito alla presentazione di documenti giustificativi delle spese sostenute.

d) Trasporto in ambulanza

La Società rimborsa le spese sostenute per il trasporto in ambulanza del conducente e/o dei trasportati del veicolo assicurato in polizza, a seguito di incidente da circolazione, dal luogo del fatto al posto di pronto soccorso, trasporto che deve essere opportunamente comprovato.

La garanzia viene prestata con il massimo di € 155,⁰⁰ per evento.

e) Rinuncia alla rivalsa per fatto di figli minori

La Società, a parziale deroga dell'Art. 2.3 - "Esclusioni e rivalsa", delle Norme che regolano l'assicurazione R.C.A. rinuncia al diritto di rivalsa nei confronti del proprietario o locatario del veicolo assicurato o delle persone a cui il veicolo sia stato affidato in uso a qualsiasi titolo, per i danni arrecati a terzi dalla circolazione quando alla guida si trovino figli minori non emancipati o persone soggette a tutela e conviventi (art. 2048 c.c.) purché la circolazione sia avvenuta ad insaputa del genitore o tutore.

Tale rinuncia opera per importi eccedenti € 5.200,⁰⁰.

f) Rimborso delle spese conseguenti a perdita delle chiavi del veicolo

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo e/o per lo sbloccaggio del congegno antifurto, a causa di perdita, smarrimento, sottrazione delle chiavi o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato, fino alla concorrenza di € 155,⁰⁰ per ogni sinistro.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante le spese sostenute, nonché di copia conforme della denuncia fatta alle Autorità.

i) Rimborso delle spese per ripristino air-bag in caso di apertura accidentale

La Società rimborsa, fino alla concorrenza di € 800,⁰⁰ per ogni sinistro, le spese sostenute dall'Assicurato per l'eventuale ripristino di air-bag reso necessario in seguito ad apertura accidentale dovuta a difettoso funzionamento. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura o di altro documento probante.

La Società conserva la facoltà di esercitare la rivalsa nei confronti della casa costruttrice del veicolo, ai sensi dell'art. 1916 c.c.

l) Danni conseguenti a furto di cose non assicurate

In presenza di operatività della garanzia furto l'assicurazione è estesa ai danni subiti dal veicolo assicurato in occasione di furto, consumato o tentato, di cose non assicurate.

m) Spese di parcheggio del veicolo disposto dalle Autorità

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, seguita da ritrovamento, la Società rimborsa le spese documentate e sostenute per il parcheggio o rimessaggio del veicolo disposto dalle Autorità fino al giorno di comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento, nonché le spese di trasporto dal luogo di ritrovamento alla zona di parcheggio o rimessaggio.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 5,⁰⁰ al giorno per il parcheggio o rimessaggio e comunque fino a concorrenza di € 150,⁰⁰ per ogni sinistro comprensivo delle eventuali spese di trasporto.

o) Rimborso delle spese per il rilascio di documenti in caso di furto totale

In presenza di operatività della garanzia furto, in caso di perdita totale del veicolo assicurato, la Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il rilascio dei seguenti documenti:

- 1) certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso e l'estratto giuridico originario (ex estratto cronologico generale) rilasciati dal P.R.A.;
- 2) la procura notarile a vendere rilasciata a favore della Società.

Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di idonee ricevute di pagamento rilasciate dal P.R.A., dallo studio notarile o da un'agenzia di pratiche automobilistiche.

Questa garanzia è prestata fino a concorrenza di € 150,⁰⁰ per ogni sinistro.

p) Spese di dissequestro

Qualora il veicolo sia stato sequestrato dall'Autorità Giudiziaria a seguito di incidente, la Società assume a sue spese la gestione dell'azione di dissequestro.

Se l'Assicurato non intende avvalersi dell'assistenza legale fornita dalla Società si potrà rivolgere ad un legale di propria fiducia ma, in tal caso, la presente garanzia obbliga la Società solamente nei limiti dei minimi previsti dalla tariffa professionale forense e relativamente ai soli diritti ed onorari di patrocinio.

q) Rimborso delle spese per noleggio di un autoveicolo sostitutivo

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, Collisione o Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione, la Società rimborsa le spese sostenute per il noleggio di altro autoveicolo analogo, a partire dal giorno successivo alla presentazione della denuncia di sinistro fino al giorno dell'eventuale ritrovamento, riconsegna o rimpiazzo dell'autoveicolo.

Questa garanzia è prestata per non oltre 10 giorni per ogni sinistro, con il massimo di € 26,⁰⁰ per ogni giorno di noleggio, e comunque con il limite di € 520,⁰⁰ per anno assicurativo. Il rimborso sarà effettuato dietro presentazione di regolare fattura emessa da ditta autorizzata al noleggio.

r) Rottura dei cristalli

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato comprese le spese d'installazione e/o riparazione, per la sostituzione dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) del veicolo assicurato dovuta a rottura per causa accidentale o per fatto di terzi. Nella riparazione sono comprese eventuali spese inerenti la sostituzione ed installazione di sensori di pioggia e affini (purché previsti di serie dalla casa costruttrice del veicolo e comunque non installati in after market dall'Assicurato) presenti sulla vettura al momento del sinistro.

Sono esclusi dalla garanzia:

- le rigature, le segnature e simili, salvo che le stesse siano tali da compromettere la sicurezza;
- le rotture conseguenti a collisione con altri veicoli nonché quelle conseguenti ad uscita di strada e ribaltamento;
- le rotture conseguenti ad atti vandalici;
- i danni determinati ad altre parti del veicolo a seguito della rottura dei cristalli;
- i danni ai gruppi ottici e agli specchi retrovisori interni ed esterni.

FORMA "A" (valida esclusivamente per le autovetture e presente nel "Gruppo 1", "Gruppo 4" e "Gruppo 5" delle Assicurazioni Speciali)

La garanzia Cristalli viene prestata con un limite massimo di indennizzo per sinistro di € 350,⁰⁰ esclusa una franchigia fissa e assoluta di € 100,⁰⁰ € per sinistro.

Tuttavia, i limiti all'indennizzo sopra previsti non vengono applicati in caso di ricorso ai riparatori autorizzati **CARGLASS (Numero Verde 800.42.22.16 www.carglass.it)** convenzionati con la Società, (sempre che al momento del sinistro tale convenzione sia operante).

Limitatamente al parabrezza anteriore la sostituzione integrale dello stesso è limitata (sia per le sostituzioni effettuate nei centri convenzionati Carglass che nei centri non convenzionati) a una volta per anno assicurativo.

FORMA "B" (valida esclusivamente per le autovetture e presente unicamente nel "Gruppo 5 Plus" delle Assicurazioni Speciali)

La garanzia Cristalli viene prestata senza limite massimo di indennizzo pari a € 350,⁰⁰ per sinistro (ferma la franchigia fissa di € 100,⁰⁰ per sinistro qualora non si faccia ricorso ai riparatori autorizzati Carglass), nonché con l'assenza del massimo di una sostituzione per anno assicurativo del

parabrezza anteriore (sia per le sostituzioni effettuate nei centri convenzionati Carglass che nei centri non convenzionati).

s) Danni conseguenti ad Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici ed Atti Vandalici

- 1) A parziale deroga dell'Art. 3.11 - "Esclusioni", lettera a), la garanzia è estesa ai danni materiali e diretti arrecati al veicolo assicurato:
 - a) da grandine, da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrata su una pluralità di enti, assicurati o non;
 - b) da fuoriuscita di corsi d'acqua, di laghi e bacini idrici, da inondazioni, da allagamenti, da valanghe e slavine, da pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti, cornicioni, balconate e simili), da franamento o cedimento del terreno, da caduta di pietre e di alberi purché in conseguenza di eventi sopra indicati;
 - c) verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio.
- 2) A parziale deroga dell'Art. 3.11 - "Esclusioni", lettera a), la garanzia è altresì estesa ai danni conseguenti ad atti vandalici (esclusi i danni da circolazione).

Le garanzie di cui ai punti 1) e 2) sono prestate con uno scoperto del 10% col minimo:

- € 250,⁰⁰ o € 400,⁰⁰ in base a quanto indicato in polizza, per le autovetture;
- € 300,⁰⁰ per tutti gli altri veicoli.

t) Danni ai bagagli

In caso di incendio o di incidente da circolazione con responsabilità del conducente che comportino la perdita totale dell'autoveicolo o l'antieconomicità della sua riparazione, saranno rimborsati i danni ai bagagli portati in viaggio fino ad un massimo di € 150,⁰⁰ per evento.

La garanzia è valida esclusivamente per i seguenti oggetti, purché di proprietà del conducente o dei familiari trasportati: capi di vestiario, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio.

Sono esclusi dalla garanzia: gli orologi, i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso; gli apparecchi fotografici e le videocamere ed i relativi accessori; gli apparecchi audio-fono-visivi, gli apparecchi ottici e simili; il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio; gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

In caso di sinistro l'Assicurato dovrà far constatare i danni alle Autorità competenti e presentare copia del relativo verbale.

u) Danni indiretti

In caso di perdita totale dell'autoveicolo assicurato, in conseguenza di sinistro incendio, furto, rapina, Collisione, Kasko, indennizzabile a termini di polizza, purché siano operanti le suddette garanzie, oppure nel caso che il veicolo stesso sia stato sottoposto a sequestro da parte dell'Autorità Giudiziaria in conseguenza di incidente della circolazione l'assicurazione è estesa al danno indiretto derivante dalla forzata impossibilità d'uso dell'autovettura identificata in polizza.

L'assicurazione si intende prestata sulla base di un indennizzo di € 15,⁰⁰ per ciascun giorno in cui si è avuta la predetta impossibilità, con il massimo di 30 giorni per ogni annualità assicurativa, che sarà corrisposto a partire dalle ore 24 del giorno della denuncia alla Società e con termine al giorno antecedente l'inserimento in garanzia di una nuova autovettura.

Art. 4 - GARANZIA INFORTUNI DEL CONDUCENTE

Art. 4.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni subiti dal conducente del veicolo descritto in polizza in conseguenza della circolazione dello stesso.

La garanzia è valida soltanto quando:

- il conducente sia persona munita di prescritta abilitazione;
- l'uso del veicolo avvenga con il consenso del Contraente o di chi ha diritto di disporre;
- il veicolo venga usato secondo le norme previste dal C.D.S. in relazione al settore e tipo di veicolo indicati in polizza.

L'assicurazione è altresì operante per gli infortuni che l'Assicurato subisca:

- a) durante la messa in moto del veicolo;
- b) nel tentativo di salvataggio del veicolo e/o dei suoi passeggeri;
- c) in caso di caduta in acqua del veicolo;
- d) nel salire e nel discendere dal posto o dalla cabina di guida dell'automezzo;
- e) a terra durante lo svolgimento delle operazioni strettamente necessarie per la ripresa della marcia in caso di fermo forzato del veicolo, dovuto a guasto od avaria durante la circolazione;
- f) a terra nel tentativo di segnalare ai conducenti di altri veicoli sopraggiungenti una situazione di pericolo venutasi a creare in caso di incidente o di fermo forzato del veicolo.

Durante la guida sono compresi anche:

- 1) imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- 2) aggressioni, atti di terrorismo o tumulti popolari, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- 3) atti di temerarietà, soltanto se compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
- 4) gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- 5) l'asfissia non dipendente da malattia;
- 6) l'annegamento, l'assideramento, il congelamento, la folgorazione; i colpi di sole o di calore o di freddo;
- 7) le lesioni determinate da sforzi, salvo quanto previsto alle lettere h) e i) dell'Art. 4.5 - "Esclusioni".

Art. 4.2 - Morte

L'indennizzo per il caso di morte è dovuto se la morte stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

Tale indennizzo viene liquidato ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato.

Qualora, a seguito di infortunio indennizzabile a termini di polizza, il corpo dell'Assicurato non venga ritrovato e si presuma sia avvenuto il decesso, la Società liquiderà ai beneficiari o agli eredi di cui sopra la somma prevista per il caso di morte.

La liquidazione avverrà non prima che siano trascorsi 6 mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli artt. 60 e 62 c.c.

Qualora, dopo il pagamento dell'indennizzo, l'Assicurato risultasse in vita, la Società avrà diritto alla restituzione della somma pagata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato potrà far valere i propri diritti per l'invalidità permanente eventualmente subita.

Art. 4.3 - Invalidità permanente

Per invalidità permanente si intende l'incapacità fisica definitiva e irrimediabile dell'Assicurato a

svolgere, in tutto o in parte, un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione esercitata.

L'indennizzo per il caso di invalidità permanente è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza della polizza - entro 2 anni dal giorno dell'infortunio.

- A) Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente definitiva totale, la Società corrisponde la somma assicurata.
- B) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente che va accertato facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:

Perdita anatomica o funzionale di:

- un arto superiore	70%
- una mano o un avambraccio.....	60%
- un pollice	18%
- un indice	14%
- un medio	8%
- un anulare	8%
- un mignolo	12%
- falange ungueale del pollice	9%
- una falange di altro dito della mano	1/3 del dito

Anchilosi della scapola omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola

25%

Anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con prono supinazione libera

20%

Anchilosi del polso in estensione rettilinea con prono supinazione libera

10%

Paralisi completa del nervo radiale

35%

Paralisi completa del nervo ulnare

20%

Perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore:

- al di sopra della metà della coscia	70%
- al di sotto della metà della coscia, ma al di sopra del ginocchio.....	60%
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba	50%
- un piede	40%
- ambedue i piedi	100%
- un alluce	5%
- un altro dito del piede	1%
- la falange ungueale dell'alluce	2,5%

Anchilosi dell'anca in posizione favorevole

35%

Anchilosi del ginocchio in estensione

25%

Anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto astragalica

15%

Paralisi completa del nervo sciatico popliteo esterno

15%

Esiti di frattura scomposta di una costa

1%

Esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:

- una vertebra cervicale	12%
- una vertebra dorsale.....	5%
- 12 ^a dorsale	10%

- una vertebra lombare	10%
Postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo	2%
Esiti di frattura del sacro	3%
Esiti di frattura del coccige con callo deforme	5%
Perdita totale, anatomica o funzionale di un occhio	25%
Perdita totale, anatomica o funzionale di ambedue gli occhi	100%
Sordità completa di un orecchio	10%
Sordità completa di ambedue gli orecchi	40%
Perdita della voce	30%
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%
Perdita anatomica di un rene	20%
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	10%

Tutti i valori suindicati sono da ritenersi quali valori massimi.

C) Se l'infortunio ha come conseguenza una invalidità permanente definitiva parziale non determinabile sulla base dei valori previsti alla lettera B), si farà riferimento ai criteri qui di seguito indicati:

- nel caso di minorazioni, anziché di perdite di un arto o di un organo, e nel caso di menomazioni diverse da quelle elencate al punto B), le stesse sono calcolate con il limite delle percentuali sopra indicate in proporzione alla funzionalità perduta;
- nel caso di menomazioni di uno o più dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con somma matematica fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita totale dell'arto stesso;
- nel caso in cui l'invalidità permanente non sia determinabile sulla base dei valori elencati alla lettera B) e ai criteri sopra riportati, la stessa viene determinata in riferimento ai valori e ai criteri sopra indicati tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti, o loro parti, comporta l'applicazione della percentuale di invalidità calcolata sulla base dei valori indicati alla lettera B) e dei criteri sopra richiamati, pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato o offerto secondo le norme della successione testamentaria o legittima. Nel caso invece l'indennizzo non sia stato ancora offerto, in presenza di idonea documentazione che dimostri l'oggettiva stabilizzazione dei postumi permanenti, AXA paga l'importo spettante a termini di polizza agli eredi secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art. 4.4 - Rimborso spese di cura rese necessarie da infortunio

AXA, in caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute nei 360 giorni successivi alla data del sinistro per le prestazioni di seguito indicate:

- a) visite mediche, analisi ed esami strumentali e di laboratorio;
- b) trattamenti fisioterapici e rieducativi prestati da professionisti in possesso di regolare abilitazione;
- c) rette di degenza;
- d) onorari del chirurgo, dell'aiuto, dell'anestesista e di ogni altro soggetto partecipante all'intervento, diritti di sala operatoria e materiale d'intervento.

AXA rimborsa altresì le spese per:

- e) cure e medicinali sostenute durante il ricovero e nei 90 giorni successivi all'intervento chirurgico o alla cessazione del ricovero;
- f) trasporto sanitario dell'Assicurato, con qualsiasi mezzo sanitariamente attrezzato all'istituto di cura, per il trasferimento da un istituto di cura ad un altro e da qui al suo domicilio, con il limite di 2.000,00 euro per sinistro, effettuato nei 90 giorni successivi al sinistro.

Il rimborso di quanto previsto al presente articolo viene effettuato fino alla concorrenza dell'80% delle spese effettivamente sostenute, restando il rimanente 20% a carico dell'assicurato con il minimo di 50,00 euro, per sinistro e per persona.

Il suindicato scoperto non si applica in caso di sinistro che abbia comportato un ricovero, un intervento chirurgico o una gessatura. Nel caso in cui l'Assicurato si avvalga del "Servizio Sanitario Nazionale", AXA rimborserà le spese non riconosciute dal precitato Servizio, compresi eventuali ticket (rimborsati sempre integralmente), sostenute dall'Assicurato per le prestazioni sopra descritte. I rimborsi vengono effettuati a cura ultimata e dopo presentazione dei documenti giustificativi in originale, in Italia ed in valuta corrente. Qualora l'Assicurato fruisca di altre analoghe assicurazioni private o sociali, la garanzia vale per l'eventuale eccedenza di spese da queste non rimborsate. Il massimale prescelto costituisce il massimo rimborso per persona per uno o più sinistri verificatisi nello stesso anno assicurativo.

Estensione della garanzia per Diaria da ricovero e/o gessatura per infortunio

In caso di infortunio indennizzabile a termini di polizza che abbia comportato ricovero e per il quale l'Assicurato non abbia richiesto alcun rimborso spese per rette di degenza (come sopra previsto al punto c), AXA corrisponde una diaria per ogni giorno di ricovero, pari a 50,00 euro per un periodo massimo di 180 giorni. La diaria decorre dalle ore 24 del giorno del ricovero. Qualora durante il ricovero sia stata applicata una gessatura, la diaria suddetta verrà corrisposta anche per il periodo trascorso fuori dall'istituto di cura e sino al giorno di rimozione della gessatura stessa, con il massimo di 30 giorni per evento. Resta comunque fermo il periodo massimo di 180 giorni comprensivo del periodo di ricovero e di gessatura post-ricovero.

In caso l'Assicurato riporti la frattura delle costole, del bacino e/o delle vertebre e/o dello sterno, radio graficamente accertata e non comportante gessatura, AXA corrisponde la diaria suindicata per un periodo massimo di:

- 10 giorni per la frattura di costole o dello sterno;
- 30 giorni per la frattura del bacino e/o di vertebre.

In caso l'Assicurato sia soggetto ad intervento di osteosintesi, AXA corrisponde la diaria suindicata a partire dal giorno successivo all'intervento chirurgico di osteosintesi e sino al giorno di rimozione del mezzo metallico applicato, per un periodo massimo di 30 giorni per sinistro.

In caso di applicazione del collare di Schanz o assimilabili, per traumi distorsivi al rachide cervicale senza lesione mio-capsulo-legamentosa-scheletrica documentata da accertamenti strumentali, la diaria verrà corrisposta per un periodo massimo di 10 giorni per sinistro.

La diaria da gessatura verrà corrisposta anche se non vi è stato ricovero.

LE LIMITAZIONI

Art. 4.5 - Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- a) causati dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore, se l'Assicurato è privo dell'abilitazione prescritta dalle disposizioni vigenti, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento di sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- b) verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive non di regolarità pura, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nei regolamenti particolari di gara;
- c) causati da ubriachezza dell'Assicurato, da abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- d) causati da atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) causati da movimenti tellurici, inondazioni o eruzioni vulcaniche;
- f) causati da guerra o insurrezioni;
- g) causati da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati, e da accelerazioni di particelle atomiche (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, raggi X, ecc.).

Sono inoltre esclusi:

- h) gli infarti e le ernie;
- i) le rotture dei tendini, a meno che sia rispettata, nel loro avverarsi, la definizione di infortunio (causa fortuita, violenta ed esterna);
- j) le conseguenze dell'infortunio che si concretizzino nella sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.).

Art. 4.6 - Limiti di età

L'assicurazione vale per gli Assicurati di qualsiasi età. Tuttavia per gli Assicurati di età, al momento del sinistro, superiore a 80 anni, le somme assicurate a termini di polizza, vengono modificate come segue:

- a) per il caso morte, la somma si intende ridotta dell'80%;
- b) per il caso di invalidità permanente, la somma si intende ridotta del 10% per ogni anno di età compiuto oltre gli 80 anni, con il massimo del 60%.

Art. 4.7 - Persone non assicurabili

Non sono assicurabili, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute, le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), i soggetti sieropositivi, nonché le persone affette da epilessia o dalle seguenti infermità mentali: sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici.

L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

Art. 4.8 - Diritto di surrogazione

La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'art. 1916 c.c. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

IL SINISTRO

Art. 4.9 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente, l'Assicurato, o i suoi aventi diritto, devono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto la possibilità, ai sensi dell'art. 1913 c.c.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia dell'infortunio deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e causa dell'evento e deve essere corredata da certificato medico. Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici. L'Assicurato, o in caso di morte il beneficiario, deve consentire alla Società le indagini e gli accertamenti necessari.

In caso di operatività della garanzia "Diaria da ricovero per infortunio", la denuncia deve essere corredata da certificato medico.

L'Assicurato deve sottoporsi agli accertamenti e controlli medici disposti dalla Società, fornire alla stessa ogni informazione e produrre copia della cartella clinica completa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato, acconsentendo al trattamento dei dati personali secondo le norme legislative vigenti (Normativa sulla "Privacy" - Leggi sulla protezione e trattamento dei dati personali).

Art. 4.10 - Criteri di indennizzabilità

La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio. Se, al momento dell'infortunio, l'Assicurato non è fisicamente integro e sano, sono indennizzabili soltanto le conseguenze che si sarebbero comunque verificate qualora l'infortunio avesse colpito una persona fisicamente integra e sana.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali di cui all'Art. 4.3 - "Invalidità permanente" sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Art. 4.11 - Assicurazione per conto altrui - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Gli obblighi derivanti dalla polizza devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'art. 1891 c.c.

Art. 4.12 - Controversie - Arbitrato irrituale

Le controversie di natura medica sull'indennizzabilità del sinistro, sul grado di invalidità permanente, sui miglioramenti ottenibili con adeguati trattamenti terapeutici, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, a norma e nei limiti delle condizioni di polizza, possono essere demandate per iscritto di comune accordo fra le Parti ad un Collegio di 3 medici, nominati uno per Parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici.

Il Collegio Medico risiede nella località scelta consensualmente dalle Parti; in caso di disaccordo il Collegio Medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico.

È data facoltà al Collegio Medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisoria sull'indennizzo.

Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore e violazione di patti contrattuali.

I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

Art. 4.13 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e concordato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale di perizia definitivo.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

Art. 4.14 - Cumulo di indennità

Le indennità per tutte le garanzie sono cumulabili fra di loro, tranne quella per il caso morte che non è cumulabile con quella per l'invalidità permanente; tuttavia, se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro 2 anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo l'Assicurato muore, gli eredi dell'Assicurato non sono tenuti ad alcun rimborso, mentre i beneficiari hanno diritto soltanto alla differenza tra l'indennizzo per morte - se superiore - e quello già pagato per invalidità permanente.

Art. 5 - GARANZIA ASSISTENZA

Ferme restando le altre definizioni contrattuali, relativamente alla presente sezione "Norme che regolano le Prestazioni di Assistenza", le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato ai seguenti termini:

Assistenza: l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro, tramite la Centrale Operativa di AXA Assistance.

Centrale Operativa: la struttura, costituita da persone ed attrezzature, che provvede su richiesta dell'Assicurato ad organizzare ed erogare le prestazioni previste in Polizza, con costi a carico di AXA Assistance nei limiti previsti. La struttura è composta dalla centrale telefonica, che riceve le chiamate degli Assicurati e attiva le assistenze, e dalla rete esterna che effettua gli interventi sul posto.

Domicilio: il luogo di dimora abituale dell'Assicurato; per il Contraente si considera come luogo di abitazione abituale quello indicato in polizza.

Guasto: ogni evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto a difetto, mancato funzionamento di parti e/o accessori del veicolo stesso. La foratura dello pneumatico non è considerata guasto.

Per la sola formula PLUS, sono considerati guasti:

- rottura o foratura dello pneumatico;
- errore carburante;
- esaurimento carburante;
- gelo carburante;
- esaurimento batteria;
- rottura e/o smarrimento chiavi;
- blocco della serratura o dell'antifurto/immobilizer.

Incidente: ogni evento accidentale in connessione con la circolazione stradale - collisione con altro veicolo, collisione con persone e/o animali, urto con ostacolo fisso, ribaltamento, uscita di strada - che provochi al veicolo danni tali da determinarne l'immobilizzo ovvero da consentire la marcia, ma con rischio di aggravamento dei danni medesimi, ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'Assicurato.

Day hospital: la degenza non comportante pernottamento, ma documentata da cartella clinica, presso una struttura sanitaria autorizzata avente posti letto dedicati alla degenza.

Familiare: la persona legata da vincolo di parentela con l'Assicurato (coniuge, figli, padre, madre, fratelli, sorelle, nonni, suoceri, generi, nuore, cognati, zii, cugini, nipoti) e da persone con lui stabilmente conviventi così come risultante dallo stato di famiglia.

Inabilità temporanea: la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.

Infortunio: il sinistro dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la

morte, un'invalità permanente o un'inabilità temporanea.

Istituto di cura: l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, day hospital, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure.

Non sono convenzionalmente considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:

- **improvvisa:** la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;

- **preesistente:** la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

Ricovero/degenza: la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempra almeno un pernottamento, ovvero la permanenza diurna in day hospital.

PREMESSA

La gestione del servizio di assistenza di cui alle prestazioni previste dal contratto è stata da AXA affidata alla **Inter Partner Assistance S.A.** Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito denominata **AXA Assistance**) Via Carlo Pesenti 121-123, 00156 ROMA - Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia) Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero) Fax +39.06.47.40.742

Le prestazioni di assistenza seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dalle Prestazioni di Assistenza, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

CONDIZIONI COMUNI

Art. 5.1 - Validità delle prestazioni

Entro i limiti ed alle condizioni tutte del contratto, le prestazioni sono operanti in caso di Incidente, Incendio, Guasto e Furto e si intendono valide per il veicolo assicurato.

Art. 5.2 - Operatività delle prestazioni

La copertura assicurativa opera per il veicolo assicurato:

- sempre che la richiesta della prestazione avvenga mediante contatto telefonico con la Centrale Operativa, operante 24h su 24h, 7 giorni su 7, tutti i giorni dell'anno;
- con il limite di 3 sinistri per veicolo e per anno, senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo sinistro;
- entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Per le prestazioni informative, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'Assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative.

Resta inteso che nel caso in cui l'Assicurato si trovi all'estero, alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale.

Art. 5.3 - Estensione territoriale

Le prestazioni sono operanti per eventi verificatisi nel territorio della Re-pubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea (compresi anche i seguenti Stati: Bulgaria, Romania, Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Slovacchia, Slovenia e Ungheria) nonché, per il territorio della Croazia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Andorra, del Principato di Monaco e della Svizzera.

Le prestazioni sono operanti altresì per eventi verificatisi negli altri Stati facenti parte del sistema della Carta Verde, le cui sigle internazionali, indicate in Carta Verde, non siano barrate.

In caso di furto totale seguito da ritrovamento le prestazioni sono operanti a condizione che sia il furto che il ritrovamento del veicolo si verifichino in uno dei Paesi nei quali è valida la garanzia.

Art. 5.4 - Limiti di esposizione

I massimali indicati per ogni prestazione debbono intendersi al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Nei limiti dei massimali previsti, le prestazioni devono intendersi complementari a quelle che l'Assicurato avrebbe dovuto comunque sostenere, quali quelle relative ai biglietti aerei, ferroviari o marittimi, pedaggi, costo di carburante, ecc., che devono pertanto considerarsi a suo carico.

In conseguenza di ciò, l'Assicurato si impegna a consegnare i titoli di trasporto non utilizzati, con appropriata delega ad AXA Assistance che si incaricherà delle pratiche di rimborso e sarà autorizzata a trattenere le somme ricavate. In difetto l'Assicurato sarà tenuto, entro 3 mesi dal rientro, ad intraprendere le pratiche per il rimborso dei biglietti di viaggio non utilizzati ed a versare le relative somme ad AXA Assistance.

Le eventuali spese sostenute, sempre che autorizzate, saranno rimborsate previa presentazione di validi documenti giustificativi (fatture, certificati, notule).

Art. 5.5 - Esclusioni - delimitazioni

Sono esclusi dalle garanzie di assistenza:

- a) i danni provocati con dolo dell'Assicurato o delle persone di cui deve rispondere;
- b) le prestazioni o spese non autorizzate da AXA Assistance;

Sono del pari esclusi i danni verificatisi:

- in occasione di atti di guerra, anche civile, insurrezione, occupazione militare, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio degli accadimenti qualora il conducente risulti sorpreso mentre si trova in viaggio in un Paese in stato di pace al momento della sua partenza), calamità provenienti da forze della natura, influenze termiche od atmosferiche, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato, esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti dalla trasmutazione dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- in conseguenza di partecipazione ad attività illecite, oppure partecipazione a corse, scommesse, gare e competizioni;
- in conseguenza di stato di ebbrezza, ovvero di alterazione determinata da uso di sostanze stupefacenti, psicofarmaci od allucinogeni;
- in conseguenza di conduzione del veicolo da persona non autorizzata dal proprietario o sprovvista della patente di guida o non abilitata alla conduzione del veicolo a norma delle disposizioni di legge vigenti;
- in conseguenza di guida di un veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- se il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- in conseguenza di immobilizzi causati per difetti di fabbricazione con acclarato richiamo della casa costruttrice o causati da normali operazione di manutenzione;

- in conseguenza di malfunzionamenti di tipo meccanico, elettrico o idraulico del sistema di sollevamento di cui è equipaggiato il veicolo o il relativo rimorchio;
- in conseguenza della mancata esecuzione degli interventi di manutenzione programmata previsti dalla casa costruttrice.

È comunque esclusa qualsiasi indennità per mancato uso del veicolo.

AXA Assistance non potrà in alcun modo essere ritenuta responsabile dei ritardi o degli impedimenti nell'esecuzione delle proprie prestazioni di assistenza derivanti da eventi esclusi o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

CONDIZIONI SPECIFICHE PER LE SINGOLE SEZIONI**SEZIONE A) Assistenza BASE (in abbinamento alla sola garanzia R.C.A.)****LE PRESTAZIONI****Art. 5.6 - Oggetto delle prestazioni**

Mediante la Centrale Operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

a) Soccorso stradale in Italia ed all'estero

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni saranno fornite - su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance - anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell'Assicurato.
- **Traino:** se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina.
In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a guasto meccanico, incidente o furto, AXA Assistance organizzerà il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato od adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato. Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 105,⁰⁰ per evento.
- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di euro 250,⁰⁰ per evento.

Si specifica che:

- la prestazione "Soccorso Stradale" è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di euro 250,⁰⁰ sopra indicato, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- nel massimale di euro 250,⁰⁰ sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
- in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato.

b) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero

Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell'Assicurato necessiti riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dello stesso fino a €⁹750,⁰⁰ a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.

c) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e necessari per le riparazioni del caso, non possono essere reperiti in loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

La Società provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo. Il costo dei pezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell'Assicurato, mentre, le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall'Assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

d) Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 250,⁰⁰ complessive e € 75,⁰⁰ per notte e per persona.

e) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di guasto, incidente o incendio avvenuto all'estero, il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 5 giorni, la Società, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di

sua fiducia di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) fino ad un massimo complessivo di €^{1.000,00} per evento. Analogamente, in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell'Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

f) Abbandono legale del veicolo all'estero

Qualora il valore commerciale del veicolo, a seguito di guasto, incidente o incendio, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

g) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'Assicurato, in Italia un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.

h) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)

Qualora il veicolo assicurato richieda un intervento superiore a 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA a seguito di guasto, incidente o incendio, o in caso di furto totale del veicolo, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 48 ore a chilometraggio illimitato.

La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle Società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

i) Autista sostitutivo

Qualora per improvviso infortunio o malattia o ritiro della patente da parte dell'Autorità giudiziaria, l'Assicurato fosse, nel corso del viaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società mette a disposizione un autista sostitutivo per riportare l'autovettura fino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tale garanzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà in grado di guidare il veicolo e con un massimale di € 250,⁰⁰.

k) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Se il veicolo ha subito un intervento superiore alle 8 ore di manodopera (comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempi ANIA), la Società mette a disposizione

dell'Assicurato un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

l) Recupero del veicolo ritrovato dopo furto (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Società metterà a disposizione un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero dello stesso. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

n) Anticipo cauzione civile e penale (Garanzia valida solo all'estero)

In caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all'estero, la Società si impegna alla costituzione della cauzione civile e penale per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza di € 5.000,⁰⁰, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla scadenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società.

La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

o) Gestione controlli periodici

Su richiesta dell'Assicurato la Società provvederà alla prenotazione dell'intervento presso il centro assistenza della casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

La Centrale Operativa si attiverà immediatamente dopo la richiesta e comunicherà nel più breve tempo possibile la data dell'appuntamento.

Il costo dell'intervento rimane a carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare:

- nome e cognome;
- recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- marca e modello del veicolo;
- tipo di intervento richiesto.

p) Assistenza legale (Garanzia valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Società terrà a carico fino ad un massimo di € 500,⁰⁰ le spese per l'onorario legale.

q) Dissequestro veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Società provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all'importo della tariffa minima dell'ordine forense competente.

SEZIONE B) Assistenza PLUS (in abbinamento obbligatorio alle garanzie R.C.A., Furto e Incendio)

LE PRESTAZIONI

Art. 5.7 - Oggetto delle prestazioni

Mediante la Centrale Operativa, AXA Assistance fornisce le seguenti informazioni di carattere automobilistico:

- concessionari case automobilistiche;
- rete di assistenza convenzionata delle case costruttrici di auto;
- rete di assistenza per riparazioni pneumatici;
- caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia;
- ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida, documenti necessari e tempi e costi dell'operazione;
- traffico sulle strade statali ed autostradali;
- situazione meteorologica in Italia.

a) Soccorso stradale in Italia ed all'estero

Le seguenti prestazioni sono dovute in caso di incidente da circolazione, incendio o guasto (anche se conseguente a furto parziale o a tentato furto) che comportino l'immobilizzo del veicolo coperto dall'assicurazione.

Le prestazioni saranno fornite - su valutazione della Centrale Operativa di AXA Assistance - anche qualora il sinistro abbia come conseguenza il danneggiamento del veicolo o di sue parti tali da consentirne la marcia, ma con rischio di aggravamento del danno o delle condizioni di pericolosità per l'Assicurato o per la circolazione stradale.

Su richiesta dell'Assicurato AXA Assistance organizza i seguenti interventi di assistenza:

- **Dépannage:** se il veicolo in caso di guasto può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance verificherà la disponibilità di un riparatore nel territorio dove l'evento si è verificato e lo invierà sul luogo prendendone a carico le spese di uscita e del percorso chilometrico (andata e ritorno). Il costo degli eventuali pezzi di ricambio resterà a totale carico dell'Assicurato.
- **Traino:** se il veicolo non può essere riparato sul luogo dell'immobilizzo, AXA Assistance si occuperà di reperire ed inviare il mezzo di soccorso per il traino dello stesso presso il più vicino punto di assistenza. Qualora il soccorso avvenga negli orari di chiusura dei punti di assistenza, il veicolo verrà tenuto in custodia presso il deposito del soccorritore intervenuto e sarà recapitato, il giorno lavorativo successivo, all'officina più vicina.
- In caso di indisponibilità del veicolo trainante, agganciato a roulotte o rimorchio per campeggio, dovuta a guasto meccanico, incidente o furto, AXA Assistance organizzerà il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio fino al più vicino parcheggio autorizzato od adibito allo scopo, in attesa che il veicolo trainante sia riparato o ritrovato. Per le eventuali operazioni di recupero del veicolo e per il trasferimento della roulotte o del rimorchio campeggio la garanzia è prestata fino a concorrenza di euro 105,00 per evento.
- **Recupero difficoltoso:** se il veicolo è uscito dalla rete stradale e risulta danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, AXA Assistance si occuperà di inviare sul posto un mezzo eccezionale per riportarlo nell'ambito della rete stradale. L'intervento sarà effettuato compatibilmente con la disponibilità in zona dei mezzi stessi, nel limite del massimale di euro 250,00 per evento.

Si specifica che:

- la prestazione "Soccorso Stradale" è operante a condizione che il veicolo, al momento del sinistro, si trovi in un luogo raggiungibile da un mezzo di soccorso ordinario, ovvero durante la circolazione stradale sulla rete stradale pubblica o di aree ad esse equivalenti;
- nel massimale di euro 250,⁰⁰ sopra indicato, sono comprese anche le eventuali spese di traino dal deposito dell'auto soccorritore (II° traino) al più vicino punto di assistenza autorizzato della casa costruttrice, qualora si sia reso necessario il rimessaggio del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore causa la chiusura temporanea del punto di assistenza;
- nel massimale di euro 250,⁰⁰ sopra indicato sono incluse le eventuali spese di custodia del veicolo presso il deposito dell'auto soccorritore dal giorno del suo ingresso fino al giorno di consegna al punto di assistenza. Si intende comunque esclusa ogni responsabilità di AXA Assistance e/o di AXA per la custodia del veicolo;
- in caso di guasto o incidente avvenuto in autostrada, l'operatore della Centrale Operativa fornirà informazioni specifiche all'Assicurato.

b) Anticipo spese per la riparazione del veicolo all'estero

Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, il veicolo dell'Assicurato necessiti riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dello stesso fino a €^{50,00} a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi.

La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse le norme vigenti in materia valutaria.

c) Invio dei pezzi di ricambio all'estero

Qualora i pezzi di ricambio indispensabili al funzionamento del veicolo e necessari per le riparazioni del caso, non possono essere reperiti in loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più rapido, tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare.

La Società provvederà ad inviare i pezzi in oggetto fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo del veicolo.

Il costo dei pezzi ed eventuali spese doganali restano a carico dell'Assicurato, mentre, le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari italiani ufficiali del veicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall'Assicurato.

In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'Assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni.

d) Spese di soggiorno (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio che comportino un immobilizzo del veicolo per oltre 36 ore, la Società reperisce un albergo in loco e tiene a proprio carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni, con un massimale di € 250,⁰⁰ complessive e € 75,⁰⁰ per notte e per persona.

e) Rimpatrio del veicolo dall'estero

Se, in caso di guasto, incidente o incendio avvenuto all'estero, il veicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore a 5 giorni,

la Società, dopo aver preso contatto con l'officina dove si trova il veicolo, incarica un trasportatore di sua fiducia di rimpiatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina preventivamente segnalata.

La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto e di custodia del veicolo (dal momento dell'avvenuta comunicazione alla Centrale Operativa) fino ad un massimo complessivo di € 1.000,00 per evento. Analogamente, in caso di furto, quando il veicolo venga recuperato dopo il rientro dell'Assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato. Da tale prestazione sono esclusi i veicoli il cui valore commerciale, dopo il sinistro, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti del veicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpiatrio o di abbandono.

f) Abbandono legale del veicolo all'estero

Qualora il valore commerciale del veicolo, a seguito di guasto, incidente o incendio, risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Società provvederà al suo abbandono legale in loco, tenendo a proprio carico i relativi costi, sia amministrativi che organizzativi.

g) Rientro o prosecuzione del viaggio (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

In caso di guasto, incidente o incendio a seguito del quale il veicolo sia immobilizzato e richieda oltre 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA o in caso di furto totale del veicolo stesso, la Società organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza in Italia o consente all'Assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato con aereo classe turistica, in treno prima classe o fornendo all'Assicurato, in Italia un'autovettura a noleggio di pari categoria per un periodo non superiore a 48 ore, senza limiti di spesa che rimarranno a carico della Società. Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali e/o simili.

h) Auto in sostituzione (Garanzia valida solo in Italia)

Qualora il veicolo assicurato richieda un intervento superiore a 8 ore di manodopera secondo i tempi ANIA a seguito di guasto, incidente o incendio, la Società metterà a disposizione dell'Assicurato un'autovettura a noleggio di pari categoria, per un periodo massimo di 5 giorni a chilometraggio illimitato.

Qualora l'Assicurato subisca il furto totale del veicolo, la Centrale Operativa metterà a sua disposizione un'autovettura a noleggio alle condizioni e con le modalità specificate nella prestazione "Auto in sostituzione" per un periodo massimo di 7 giorni da utilizzare entro i 15 giorni successivi al sinistro.

L'Assicurato dovrà presentare alla Centrale Operativa copia della regolare denuncia inoltrata alle Autorità competenti del luogo.

La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle Società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro del veicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria.

i) Autista sostitutivo

Qualora per improvviso infortunio o malattia o ritiro della patente da parte dell'Autorità giudiziaria, l'Assicurato fosse, nel corso del viaggio, provatamente impossibilitato alla guida, la Società mette a disposizione un autista sostitutivo per riportare l'autovettura fino al luogo di residenza dell'Assicurato.

Tale garanzia sarà prestata solo se nessun altro degli eventuali trasportati sarà in grado di guidare il veicolo e con un massimale di € 250,⁰⁰.

l) Recupero del veicolo dopo le riparazioni (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Se il veicolo ha subito un intervento superiore alle 8 ore di manodopera (comprovate da documento fiscale e comunque in linea con quanto previsto dai tempi ANIA), la Società mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata in treno prima classe o aereo in linea classe turistica, per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

m) Recupero del veicolo ritrovato dopo furto (Garanzia valida quando il veicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio abituale dell'Assicurato)

Qualora il veicolo in precedenza rubato fosse ritrovato, la Società metterà a disposizione un biglietto di treno prima classe o di aereo classe turistica per il recupero dello stesso.

La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di € 250,⁰⁰.

n) Anticipo cauzione civile e penale (Garanzia valida solo all'estero)

In caso di incidente del veicolo assicurato, avvenuto all'estero, la Società si impegna alla costituzione della cauzione civile e penale per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza di € 5.000,⁰⁰, che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 giorni dalla scadenza di condanna. In ogni caso, entro 3 mesi dalla data della costituzione.

L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità.

L'Assicurato dovrà comunque provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 3 mesi dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'Assicurato non sia in grado di fornire garanzie adeguate di rimborso ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravenisse alle norme vigenti in materia valutaria.

o) Gestione controlli periodici

Su richiesta dell'Assicurato la Società provvederà alla prenotazione dell'intervento presso il centro assistenza della casa automobilistica di appartenenza del veicolo.

La Centrale Operativa si attiverà immediatamente dopo la richiesta e comunicherà nel più breve tempo possibile la data dell'appuntamento.

Il costo dell'intervento rimane a carico dell'Assicurato.

All'atto della richiesta l'Assicurato dovrà comunicare:

- nome e cognome;
- recapito telefonico per eventuali comunicazioni;
- marca e modello del veicolo;
- tipo di intervento richiesto.

p) Assistenza legale (Garanzia valida solo all'estero)

In caso di fermo, arresto o minaccia di arresto dell'Assicurato in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto il veicolo, la Società terrà a carico fino ad un massimo di € 500,⁰⁰ le spese per l'onorario legale.

q) Dissequestro veicolo

Qualora il veicolo assicurato, a seguito di guasto, incidente o incendio, fosse posto sotto sequestro dalle Autorità competenti, la Società provvederà al disbrigo delle formalità per ottenere la liberazione e terrà a proprio carico i relativi costi sia amministrativi che organizzativi sino all'importo della tariffa minima dell'ordine forense competente.

r) Servizio di accompagnamento

La Centrale Operativa potrà organizzare per l'Assicurato che abbia richiesto il "Soccorso stradale" un servizio di accompagnamento come segue:

- dal luogo di fermo all'officina o deposito dell'auto-soccorritore;
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto-soccorritore all'albergo presso il quale è stato prenotato il pernottamento in attesa della riparazione del veicolo, così come previsto dalla prestazione "Spese di albergo";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto-soccorritore alla stazione ferroviaria, di autobus, di autonoleggio o all'aeroporto qualora l'Assicurato prosegua il viaggio con uno dei mezzi previsti dalla prestazione "Rientro al domicilio/proseguimento del viaggio";
- dal luogo di fermo o dall'officina o deposito dell'auto-soccorritore alla stazione di autonoleggio qualora l'assicurato usufruisca della prestazione "auto in sostituzione".

La società terrà a proprio carico i costi relativi entro il limite di euro 50,⁰⁰ (iva inclusa) per sinistro indipendentemente dal numero di persone coinvolte (conducente ed eventuali passeggeri).

qualora non sia possibile effettuare la prestazione, la società rimborserà i costi sostenuti dietro presentazione di idoneo giustificativo di spesa (ricevuta fiscale, etc.) nei limiti del massimale sopra indicato.

s) Viaggio di un familiare in caso di ricovero (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato venga ricoverato in seguito ad incidente stradale per un periodo superiore a 7 (sette) giorni, la Centrale Operativa fornirà un biglietto di sola andata (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere ad un familiare residente nel paese di origine di raggiungere l'Assicurato ricoverato.

Sono escluse dalla prestazione le spese di soggiorno del familiare.

t) Rientro/Assistenza dei figli minori privi di tutela (prestazione valida all'estero)

Qualora l'Assicurato, in viaggio con figli minorenni, sia impossibilitato a prendersi cura degli stessi a seguito di ricovero per incidente stradale e non vi sia nessun altro in grado di farlo, la Centrale Operativa fornirà ad un familiare, residente nel paese di origine, un biglietto di andata e ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per permettere allo stesso di raggiungere i minori e riportarli al paese di origine.

Sono escluse le spese di soggiorno del familiare le spese diverse dai biglietti di viaggio.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto il "Viaggio di un familiare in caso di ricovero".

u) Rimpatrio salma (prestazione valida all'estero)

In caso di decesso dell'Assicurato all'estero dovuto ad incidente stradale, la Centrale Operativa organizzerà ed effettuerà il trasporto della salma fino al luogo di inumazione nel paese di origine.

Il trasporto sarà eseguito secondo le norme internazionali in materia e dopo aver adempiuto tutte le formalità sul luogo del decesso.

La Società terrà a proprio carico i costi entro il limite di euro 5.000,⁰⁰ per Assicurato.

Nel massimale sopra indicato sono comprese le spese per l'acquisto della bara.

Qualora le leggi del luogo impediscano il trasporto della salma o l'Assicurato abbia espresso il desiderio di essere inumato in quel paese, la Società metterà a disposizione di un familiare un biglietto di andata/ritorno (ferroviario di prima classe o aereo classe economica o altro mezzo a proprio insindacabile giudizio) per presenziare alle esequie.

sono escluse dalla prestazione le spese relative a:

- la cerimonia funebre e l'inumazione;
- l'eventuale recupero della salma;
- il soggiorno del familiare.

LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Art. 5.8 - Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione

In deroga all'Art. 3.15 - "Obblighi in caso di sinistro", le prestazioni di assistenza devono essere richieste telefonicamente nel momento in cui si verifica il sinistro e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi dell'evento che le rende necessarie, direttamente a:

AXA ASSISTANCE

Via Carlo Pesenti 121-123, 00156 ROMA

Numero Verde 800.27.13.43 (per chiamate dall'Italia)

Tel. +39.06.42.11.55.71 (per chiamate dall'estero)

Fax +39.06.47.40.742

Per rendere più rapido ed efficace l'intervento, prima di contattare AXA Assistance, si invita a prendere nota dei seguenti dati:

- numero di polizza;
- cognome e nome dell'Assicurato, suo indirizzo o recapito temporaneo (indirizzo, numero di telefono e di eventuali fax);
- targa, marca e modello del veicolo assicurato;

nonché, in base al tipo di prestazione richiesta, le altre eventuali informazioni utili all'esecuzione della prestazione stessa. Nel caso di prestazioni legate ad immobilizzo del veicolo, l'Assicurato dovrà fornire altresì l'indirizzo e il recapito telefonico dell'officina in cui è ricoverato il veicolo.

In caso di sinistro, AXA Assistance ha facoltà di controllare le condizioni del veicolo danneggiato; in tale eventualità, l'Assicurato deve mettere a disposizione il veicolo danneggiato per l'ispezione da parte di un incaricato di AXA Assistance o di AXA. Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni di assistenza, AXA Assistance non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Qualsiasi diritto nei confronti di AXA Assistance derivante dal presente atto si prescrive nel termine di un anno a decorrere dalla data in cui si verifica l'evento.

Art. 5.9- Onere della prova

È a carico di chi richiede l'indennità di provare che sussistono tutti gli elementi che valgono a costituire il suo diritto a termini di polizza.

Art. 5.10 - Comunicazioni - Variazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto sono tenuti, devono essere effettuate con lettera raccomandata, salvo quanto previsto all'Art. 5.6 - "Richiesta di prestazioni di assistenza - Prescrizione".

Art. 6 - GARANZIA TUTELA LEGALE

La Società si avvale per la gestione dei sinistri Tutela Legale di:

INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.

Rappresentanza Generale per l'Italia – Ufficio Tutela Legale

con sede in Via Carlo Pesenti, 121 – 00156 ROMA

Tel. +39 06 42.115.629 - Fax +39 06 48.70.326

di seguito denominata AXA Assistance alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente in orario di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 09:00 alle 17:00 e il venerdì dalle 09:00 alle 13:00).

Le garanzie Tutela Legale seguono le sorti del contratto di assicurazione a cui si riferiscono e del quale formano parte integrante. Le medesime si intendono inefficaci nel caso di sospensione, di annullamento o comunque di perdita di efficacia del contratto stesso.

Per tutto quanto non è espressamente regolato dall'assicurazione Tutela Legale, valgono, in quanto applicabili, le Definizioni e le Norme che regolano l'assicurazione in generale.

LA PORTATA DELL'ASSICURAZIONE

Art. 6.1 - Oggetto dell'assicurazione

Avvalendosi di AXA Assistance per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale di € 5.200,⁰⁰ per sinistro, assicura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale nei casi indicati al successivo Art. 6.3 - "Casi assicurati".

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del sinistro;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.10 – "Gestione del sinistro", o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con AXA Assistance ai sensi del successivo Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale";
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- il Contributo Unificato per le spese degli atti giudiziari, se non ripetuto dalla controparte in caso di soccombenza;
- le spese di giustizia.

È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale".

Art. 6.2 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

AXA Assistance non si assume il pagamento di:

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 del Codice di Procedura Penale).

Nell'ipotesi di un unico sinistro la garanzia prestata viene ripartita tra tutti i soggetti assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro a prescindere dal loro numero e dagli oneri da ciascuno sopportati.

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 6.3 - Casi assicurati

Le garanzie vengono prestate al proprietario, al locatario in base ad un contratto di leasing, al conducente autorizzato, ai trasportati, per i casi assicurativi connessi alla circolazione del veicolo indicato in polizza e precisamente:

- a) l'esercizio di pretese al risarcimento per danni a persone e/o a cose subiti per fatti illeciti di terzi.
Per il risarcimento diretto (art. 149 di cui al C.D.A. e D.P.R. n. 254, del 18 luglio 2006) la garanzia viene prestata per l'intervento del legale purché incaricato della gestione del sinistro solo dopo la presentazione dell'offerta da parte di AXA Assicurazioni S.p.A. qualora questa non sia stata accettata dal danneggiato;
- b) la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o contravvenzionali connessi ad incidente stradale. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
- c) il ricorso, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente, adottata in seguito ad incidente stradale;
- d) l'assistenza nei procedimenti di dissequestro del veicolo assicurato, sequestrato in seguito ad incidente stradale.

Nel caso di controversie tra assicurati con la stessa polizza, la garanzia viene prestata unicamente a favore del Contraente; qualora il Contraente non rientri fra questi assicurati, la garanzia viene prestata unicamente a favore del conducente, salvo contraria disposizione del Contraente stesso.

Art. 6.4 - Estensione della garanzia ad altra fattispecie di circolazione

Le garanzie di cui al precedente Art. 6.3 - "Casi assicurati", valgono altresì in favore del Contraente - come persona fisica - del coniuge e dei figli minori conviventi quando, in veste di pedoni, ciclisti, alla guida di veicoli non soggetti all'assicurazione obbligatoria o come passeggeri di un qualsiasi veicolo pubblico o privato diverso da quello identificato in polizza, siano coinvolti in incidenti stradali.

Art. 6.5 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a) in materia fiscale, tributaria ed amministrativa, salvo quanto espressamente previsto;
- b) per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- c) per fatti dolosi delle persone assicurate;
- d) per fatti da inquinamento ambientale derivanti da ripetuti comportamenti negligenti;
- e) se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria R.C.A., salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi al C.D.A.;
- f) nei casi di violazione degli artt. 186 (guida sotto l'influenza dell'alcool), 187 (guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) o 189 (comportamento in caso di incidente) di cui al D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992, salvo il caso di proscioglimento o assoluzione con decisione passata in giudicato; sono esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi causa. AXA Assistance rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato;
- g) per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di regolarità pura indette dall'ACI o dalla FMI;
- h) per le controversie derivanti da rapporti contrattuali in genere;
- i) per le controversie nei confronti della Società, salvo quanto previsto dalla lettera a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" relativamente alla procedura del risarcimento diretto;

- j) per fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive.

Art. 6.6 - Estensione territoriale

La garanzia è operante nell'ambito territoriale per il quale è valida l'assicurazione R.C.A. cui si riferisce.

Art. 6.7 - Decorrenza della garanzia - Insorgenza del sinistro

La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e più precisamente dopo le ore 24.00 del giorno di decorrenza dell'assicurazione e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione del contratto.

Ai fini del comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avvenuti nel momento iniziale della violazione della norma; qualora il fatto che da origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.

Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse;
- le indagini o i rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

IL SINISTRO

Art. 6.8 - Denuncia di sinistro e libera scelta del legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad AXA Assistance qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire ad AXA Assistance notizia di ogni atto a lui notificato entro 3 giorni dalla data della notifica stessa.

In caso di sinistro rientrante nella procedura di Risarcimento Diretto, l'Assicurato deve denunciare il sinistro entro 3 giorni dal realizzarsi della condizione prevista alla lett. a) dell'Art. 6.3 - "Casi assicurati" (mancata accettazione dell'offerta).

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, residente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad AXA Assistance contemporaneamente alla denuncia di sinistro.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, AXA Assistance lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato. L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con AXA Assistance.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di interessi con la Società e/o con AXA Assistance.

Art. 6.9 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- a) informare immediatamente AXA Assistance in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.

Art. 6.10 - Gestione del sinistro

Ricevuta la denuncia di sinistro, AXA Assistance si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'Art. 6.8 - "Denuncia di sinistro e libera scelta del legale". La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

AXA Assistance, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di AXA Assistance, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o AXA Assistance, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

AXA Assistance avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 6.11 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece ad AXA Assistance, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 7 - GARANZIA SOSPENSIONE PATENTE

Art. 7.1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata in polizza all'Assicurato conducente autorizzato del veicolo descritto in polizza, in caso di sospensione della patente di guida per veicoli a motore disposta ai sensi delle norme in vigore (artt. 222, 223 del Nuovo Codice della Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285), in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone, sempre che l'Assicurato venga prosciolto od assolto da eventuale imputazione del reato di fuga o omissione di soccorso.

L'indennità viene corrisposta dal giorno successivo a quello in cui ha effetto la sospensione della patente e fino al termine del periodo di sospensione o fino a quando la patente non venga restituita o venga per qualsiasi causa revocata, comunque con il massimo di giorni per evento indicati in polizza.

Art. 7.2 - Estensione territoriale

L'assicurazione è operante nel territorio dello Stato Italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino. L'assicurazione vale inoltre per i casi di sospensione della patente di guida disposta dall'Autorità italiana, su segnalazione della competente Autorità estera in conseguenza diretta ed esclusiva di eventi accaduti nel mondo intero nei termini previsti dal precedente articolo. In tal caso la Società corrisponde all'Assicurato l'indennità giornaliera assicurata esclusivamente dal giorno successivo a quello in cui l'Autorità italiana notifichi il provvedimento.

LE LIMITAZIONI

Art. 7.3 - Rischi esclusi - Delimitazioni

L'assicurazione non è operante se:

- a) a norma delle disposizioni in vigore, l'Assicurato non è autorizzato o idoneo a condurre quel tipo di veicolo, anche se munito di prescritta e valida patente di guida;
- b) l'Assicurato conduce un veicolo con patente di guida diversa da quella prevista dalle disposizioni in vigore;
- c) l'Assicurato si trova in stato di ebbrezza o sotto l'effetto dell'uso di stupefacenti, allucinogeni o di psicofarmaci;
- d) il veicolo è adibito ad uso diverso da quello indicato nella carta di circolazione;
- e) l'incidente è dovuto a atti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- f) il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta di incidenti occorsi precedentemente alla data di effetto della polizza;
- g) il provvedimento di sospensione è conseguenza diretta o indiretta della partecipazione dell'Assicurato a gara di velocità non autorizzata, a corse o gare (e relative prove), salvo che si tratti di gare di regolarità pura;
- h) l'Assicurato non faccia uso della facoltà di ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente disposto dall'Autorità italiana, salvo che il provvedimento stesso preveda un periodo di sospensione inferiore a 60 giorni;
- i) il provvedimento di sospensione non è conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione che abbia provocato la morte o lesioni fisiche colpose obiettivamente constatabili ad una o più persone.

In caso di morte dell'Assicurato verificatasi durante il periodo di sospensione della patente, la Società non è tenuta a corrispondere alcuna ulteriore indennità, versa tuttavia agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

IL SINISTRO

Art. 7.4 - Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o dal momento in cui ne ha avuto la possibilità ai sensi dell'art. 1913 c.c.

Il Contraente o l'Assicurato è tenuto a dare avviso immediato alla Società della avvenuta restituzione o revoca della patente. L'inadempimento di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 c.c.

La denuncia del sinistro deve contenere l'indicazione del luogo, giorno, ora e modalità dell'evento che ha dato origine al provvedimento di sospensione. Alla denuncia di sinistro devono essere allegati i documenti ufficiali comprovanti il provvedimento dell'Autorità competente ed i motivi di esso.

Art. 7.5 - Pagamento dell'indennizzo

La Società si impegna a provvedere al pagamento dell'indennizzo, al termine del periodo di sospensione, entro 15 giorni, una volta verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione relativa al sinistro e valutato il danno.

È tuttavia in facoltà dell'Assicurato di chiedere che l'indennità via via maturata a suo favore gli venga corrisposta alla fine di ciascun mese solare. In caso di imputazione del reato di omissione di soccorso, l'indennizzo è corrisposto solo dopo che l'Assicurato sia stato prosciolto od assolto dalla specifica imputazione.

Il pagamento dell'indennizzo viene effettuato in Italia e in valuta corrente.

A. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Cenni sulla disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti da circolazione stradale (D.P.R. n. 254/2006 in attuazione degli artt. 149 e 150 del C.D.A.)

Le informazioni relative all'assicurazione R.C.A. che qui Le forniamo non costituiscono contenuto contrattuale (a riguardo si veda quanto previsto dall'Art. 2.4 - Modalità per la denuncia dei sinistri). Riteniamo comunque utile fornirLe sin d'ora brevi informazioni sulle attività relative al risarcimento dei danni da circolazione.

La liquidazione dei sinistri può avvenire:

- a) sulla base della disciplina del **"risarcimento diretto"** per i danni al veicolo e alle cose trasportate di proprietà dell'Assicurato o del conducente non responsabile, nonché per lesioni di lieve entità (postumi o lesioni inferiori o pari al 9% di invalidità) subiti dal conducente non responsabile, quando ricorrono i seguenti elementi:
- la collisione è avvenuta in Italia, S. Marino o Città del Vaticano tra due soli veicoli a motore identificati e assicurati per la R.C.A. con imprese italiane;
 - i veicoli sono targati (escluse macchine agricole ed altri mezzi non dotati del normale sistema di targatura previsto dal D.P.R. n. 153/2006) e non immatricolati all'estero;
 - il "modulo blu" di denuncia è firmato da uno o da entrambi i conducenti.

In caso di sinistro rientrante nella disciplina del **"risarcimento diretto"** il danneggiato che si ritiene non responsabile (in tutto o in parte) del sinistro rivolge la richiesta di risarcimento alla propria impresa di assicurazione. L'Agente e la struttura liquidativa della Società sono a disposizione del cliente e del danneggiato per fornire l'assistenza tecnica e informativa utile ad ottenere il miglior servizio e il corretto risarcimento del danno subito.

Nell'ipotesi di danni al veicolo e alle cose, la richiesta di risarcimento deve contenere i seguenti elementi: a) nomi degli assicurati; b) targhe dei due veicoli coinvolti; c) la denominazione delle rispettive imprese; d) la descrizione delle circostanze e delle modalità del sinistro; e) le generalità di eventuali testimoni; f) l'indicazione dell'eventuale intervento degli organi di polizia; g) il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia diretta ad accertare l'entità del danno.

Nell'ipotesi di lesioni subite dai conducenti la richiesta deve indicare, inoltre: a) l'età, l'attività e il reddito del danneggiato; b) l'entità delle lesioni subite; c) la dichiarazione circa la spettanza o meno di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie; d) l'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti; e) l'eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall'indicazione del compenso spettante al professionista.

Nel caso in cui la somma sia offerta dall'impresa assicuratrice entro i termini di legge, sugli importi da corrispondere non sono dovuti compensi per la consulenza professionale di cui si sia avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni a persona (sono pertanto compresi soltanto i costi della perizia medica ed escluse le spese legali dell'avvocato e/o le spese di eventuali periti incaricati dall'Assicurato);

- b) sulla base della procedura di **"risarcimento del terzo trasportato"** per i danni subiti dai passeggeri del veicolo nei termini previsti dall'art. 141 del C.D.A., salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro, entro il massimale minimo di Legge, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro. Resta fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa assicurativa del responsabile civile, se il veicolo di

quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo (in tal caso si applica la procedura di risarcimento prevista dal punto seguente)

- c) sulla base della **“procedura di risarcimento prevista dall’art. 148”** del C.D.A., per tutte le fattispecie di sinistro non rientranti nei punti precedenti. In tal caso il danneggiato o gli aventi diritto potranno richiedere il risarcimento dei danni subiti direttamente all’assicurazione del responsabile a mezzo lettera raccomandata, allegando il “modulo blu” compilato in ogni sua parte ed indicando:
- per i sinistri con soli danni a cose: il codice fiscale dei danneggiati nonché luogo, giorni, ore in cui il veicolo danneggiato è disponibile per la perizia;
 - per i sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso: il codice fiscale, l’età, l’attività, il reddito del danneggiato, l’entità delle lesioni subite, la dichiarazione inerente la sussistenza o meno del diritto a prestazioni da parte degli assicuratori sociali (ai sensi dell’art. 142, comma 2 del C.D.A.), l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti, nonché in caso di decesso, lo stato di famiglia della vittima.

Termini di legge per il risarcimento (art. 8 D.P.R. n. 254, 18 luglio 2006, art. 148 del C.D.A.)

La compagnia è tenuta al risarcimento o a comunicare i motivi del mancato risarcimento entro i termini definiti dalla legge, da calcolarsi dalla data di ricezione in compagnia della documentazione completa, come riportato ai punti precedenti.

I termini sono di 30 giorni in caso di soli danni a cose e in presenza di “modulo blu” firmato da entrambi i conducenti coinvolti nel sinistro ovvero 60 giorni in caso di soli danni a cose in presenza di “modulo blu” firmato dal solo richiedente; 90 giorni in caso di lesioni personali o decesso.

Prescrizione

Ricordiamo che il diritto del danneggiato al risarcimento in caso di sinistro da circolazione si prescrive nel termine di due anni dal giorno dell’incidente (art. 2947 Codice Civile). In ogni caso, se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all’azione civile.

Facoltà di rimborsare l’importo liquidato dalla Società per uno o più sinistri per evitare la maggiorazione di premio dovuta all’applicazione della Bonus-Malus

Il Contraente o l’Assicurato può rimborsare alla Società, al momento del rinnovo del contratto, l’importo di uno o più sinistri liquidati dalla Società nell’anno trascorso. In questo caso non sarà applicata la maggiorazione del premio corrispondente.

In caso di sinistro liquidato sulla base della disciplina del **“risarcimento diretto”** l’Assicurato dovrà richiedere (direttamente o tramite il Suo Agente AXA) alla CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A. l’effettivo ammontare del risarcimento e corrisponderne il relativo importo direttamente alla CONSAP secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta previsti dalla Concessionaria medesima.

B. SCALA COMUNE DI CORRISPONDENZA

L' articolo 4 comma 1 del Provvedimento 72 IVASS del 16 aprile 2018 prevede che, per le annualità successive a quella di acquisizione del rischio, l'impresa indichi la classe di merito CU, acquisita in virtù dei criteri evolutivi contenuti nella tabella di seguito riportata, determinata sulla base della sinistralità registrata nel periodo di osservazione.

Tabella delle regole evolutive BONUS-MALUS scala comune di corrispondenza

Classe di merito CU	Classe di collocazione in base ai sinistri osservati				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	3	6	9	12
2	1	4	7	10	13
3	2	5	8	11	14
4	3	6	9	12	15
5	4	7	10	13	16
6	5	8	11	14	17
7	6	9	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

AXA Assicurazioni rispetta le persone con le quali entra in contatto e tratta con cura i dati personali che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa.

A) Trattamento dei suoi dati personali per finalità assicurative¹

Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo a lei riferito, in qualità di cliente o potenziale cliente, la nostra Società (di seguito anche "AXA") ha la necessità di disporre di dati personali, comuni, sensibili² e giudiziari, a lei riferiti (dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge³, e/o dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti⁴, anche mediante la consultazione di banche dati) e deve trattarli nel quadro delle finalità assicurative.

In particolare, useremo i suoi dati per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni;
- riassicurazione e coassicurazione;
- prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione;
- adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali;
- analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi;
- gestione e controllo interno;
- attività statistiche, anche a fini di tariffazione;
- valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
- attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
- utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
- utilizzo dei dati rilevati mediante l'eventuale l'utilizzo di strumenti che rilevano la dinamica di guida (cd "Black Box") per la gestione del rapporto contrattuale e definire le politiche tariffarie

¹ La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² I dati sensibili (definiti dalla normativa come "categorie particolari di dati") sono quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.

⁴ Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici

della Compagnia;

- servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti l'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
- valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.

I dati forniti potranno essere utilizzati per la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per determinare la tariffa applicabile e per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad ulteriori prodotti, ad agevolazioni e vantaggi.

A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati non sensibili strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AXA e di terzi a cui tali dati saranno comunicati⁵.

Viceversa il consenso è richiesto per il trattamento dei dati inerenti essenzialmente la sua salute e comunque quelli rientranti nell'ambito dei cosiddetti dati sensibili. Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalle autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AXA, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶, in parte anche in funzione meramente organizzativa.

Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle, le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, **il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.**

Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di

⁵ I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM

⁶ La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria – Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.

servizio strumentali per la gestione del rapporto assicurativo. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.

Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa.

B) Trattamento dei dati personali comuni per attività commerciali e di marketing

Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili⁷ per tali finalità.

Se Lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:

- comprendere quali sono i Suoi bisogni ed esigenze e le Sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
- effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
- attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni, allo scopo di migliorare la nostra offerta per Lei;
- realizzare ricerche di mercato;
- effettuare indagini statistiche;
- proporre prodotti e servizi che possano essere di Suo interesse;
- inviare comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, telefono, fax, sms, mms, social media);
- comunicare novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AXA o che collaborano con essa;
- tenere conto dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.

In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:

- invio di materiale pubblicitario,
- vendita diretta,
- compimento di ricerche di mercato,
- comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
- inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.

Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.

⁷ Cfr. nota 2

Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a Sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.

Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo.

Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AXA, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.

Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità

Modalità d' uso dei suoi dati personali

I Suoi dati personali sono trattati⁸ da AXA - titolare del trattamento - solo con modalità, strettamente necessarie per fornirLe le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in Suo favore, ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa.

Destinatari (a chi e dove sono comunicati i dati)

In AXA, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei

⁸ Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge);
- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo: Concordato Cauzione Credito 1994, Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici, Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento, Consorzio per la Convenzione Indennizzo Diretto (CID), Ufficio Centrale Italiano (UCI S.c.ar.l.), Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Genova, Comitato delle Compagnie di Assicurazione Marittime in Roma, Comitato delle Compagnie di Assicurazioni Marittime in Trieste, ANADI (Accordo Imbarcazioni e Navi da Diporto), SIC (Sindacato Italiano Corpi), Consorzio Italiano per l'Assicurazione Vita dei Rischi Tarati (CIRT), Pool Italiano per la Previdenza Assicurativa degli Handicappati; CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici); ISVAP (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo) oggi IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAL, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Consorzi agricole di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV.FF; VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il **trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea** avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR – Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per i trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati.

Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AXA avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza.

Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di “responsabile” o di “incaricato” del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti “titolari” del trattamento. Il consenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti.

I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi.

Tempo di conservazione dei dati: I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede alla cancellazione dei dati. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità di marketing (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato.

I Suoi diritti e contatti: Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web www.axa.it

INFORMATIVA PRIVACY SULL'USO DEI DATI BIOMETRICI CONNESSI ALLA FIRMA GRAFOMETRICA

La informiamo, inoltre, circa le modalità di trattamento dei Suoi dati biometrici (nel seguito anche "Dati") connessi all'utilizzo del servizio di "Firma Grafometrica" a cui potrà liberamente aderire.

Tale informativa integra l'informativa generale sul trattamento dei dati personali sopra riportata.

I Dati da Lei gentilmente forniti saranno trattati da AXA Assicurazioni S.p.A. (nel seguito "AXA") mediante registrazione elettronica e verranno utilizzati secondo le finalità e con le modalità indicate nel documento che le spiega le caratteristiche del servizio (disponibile anche online nel sito di AXA) e, in particolare, per:

- garantire o aumentare la sicurezza nei processi di sottoscrizione di documenti;
- contribuire, attraverso le garanzie di autenticità, non ripudio e integrità dei documenti sottoscritti elettronicamente, a conferire maggiore certezza nei rapporti giuridici con Lei intercorrenti e ridurre il rischio di sostituzioni di persona e di frodi;
- ottemperare agli obblighi previsti dalla legge, dai regolamenti e/o dalla normativa comunitaria ed internazionale.

Il conferimento dei dati biometrici per le suddette finalità è facoltativo e un eventuale rifiuto al rilascio dei Dati o del consenso da parte Sua non comporta pregiudizio alcuno. L'unica conseguenza sarà l'impossibilità per AXA di erogare il servizio richiesto e di consentire l'utilizzo del sistema di firma grafometrica. Nei casi di mancanza di consenso al trattamento dei Dati, è stata prevista come misura alternativa la sottoscrizione dei documenti con firma tradizionale autografa su supporto cartaceo. La successiva revoca del consenso al trattamento dei Dati necessari per l'utilizzo del sistema di firma grafometrica determinerà la disattivazione del servizio stesso.

Base giuridica del trattamento: per la finalità sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.

I Dati saranno trattati mediante strumenti informatici e telematici con logiche strettamente connesse alle finalità sopra indicate e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge⁹.

I Dati, in forma sempre criptata, saranno conservati presso AXA e/o presso le società appositamente nominate Responsabili esterne del trattamento dei dati nell'ambito delle attività di archiviazione e conservazione a norma dei documenti firmati elettronicamente.

I Dati raccolti saranno trattati altresì da:

- a) società di servizi anche facenti parte del Gruppo AXA, in qualità di Responsabile del "Sistema di Conservazione" e di Responsabile esterno del trattamento;
- b) società delegate per la realizzazione materiale dei servizi di conservazione digitale a norma ("Conservatore") e in qualità di Responsabile esterno del trattamento.

In ogni caso il trattamento dei Dati che La riguardano avverrà con logiche strettamente correlate alle finalità suddette e sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e avverrà con modalità idonee a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I Dati, infatti, saranno trattati con sistema di cifratura e saranno inaccessibili al personale e agli addetti alla manutenzione, essendo previsto un particolare procedimento per decifrarli.

Lei ha il diritto di ottenere la conferma accedere ai Suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali e, a far data dal 25 Maggio 2018, di richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all'oblio.

Per l'esercizio dei Suoi diritti, Lei può rivolgersi ad AXA Assicurazioni S.p.A. - Corso Como 17 – c.a. Data Protection Officer – 20154 Milano (MI) - e-mail: privacy@axa.it.

⁹ Provvedimento generale prescrittivo in tema di biometria, emesso dal Garante per la protezione dei dati personali il 12 novembre 2014.

INFORMATIVA SULL'USO DELLE TECNICHE DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

PER LE INFORMAZIONI PRECONTRATTUALI E LA GESTIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI

In conformità alla vigente normativa assicurativa, incluse le previsioni del Regolamento ISVAP n. 35/2010 e del Regolamento IVASS n° 8/2015, abbiamo necessità di raccogliere il suo consenso ad inviarle, in formato elettronico ed al contatto di recapito indicato in anagrafica, la documentazione e le comunicazioni, precontrattuali e contrattuali, previste dalla normativa e funzionali alla gestione dei servizi che ci richiede.

In mancanza di tale consenso le invieremo tali comunicazioni obbligatorie in formato cartaceo. Tale consenso fa riferimento a tutti i contratti stipulati con la nostra Compagnia e potrà da lei essere revocato liberamente in qualsiasi momento.

In tal caso potranno esserle addebitati gli oneri connessi alla stampa e all'eventuale trasmissione della documentazione in formato cartaceo.

PAGINA BIANCA



axa.it

Il presente fascicolo è aggiornato alla data del 1 gennaio 2019.

AXA Assicurazioni S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano - Italia

Tel. (+39) 02 480841 - Fax (+39) 02 48084331 - PEC: axaassicurazioni@axa.legalmail.it

Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA

n. 10534960967 - Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell'art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all'Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 31 dicembre 1935 -

(Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)